

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di PAOLO LORO

espropriazione per pubblica utilità

JRE12

espropriazioni e occupazioni illegittime

repertorio di
giurisprudenza

2010

EXEO edizioni 

ISBN e-book formato pdf : 978-88-95578-45-3

REPERTORI

professionisti

pubblica amministrazione

espropriazioni e occupazioni illegittime

repertorio di
giurisprudenza

2010



fax: 049 9711446 – tel: 049 9711446 martedì e giovedì 12:30 > 14:00
e-mail: amministrazione@territorio.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime/sintesi giurisprudenziali relative alla patologia dell'espropriazione per pubblica utilità, elaborate a cura della redazione della rivista giuridica telematica Esproprioonline.it, tratte da pronunce del 2010. Le massime/sintesi sono seguite dagli estratti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2011 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale. Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente nei propri dispositivi di lettura. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

edizione: maggio 2011 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro
materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf
codice prodotto: JRE12 - ISBN: 978-88-95578-45-3 - prezzo: € 50,00

Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a direzione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.esproprioonline.it - www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

1) PATOLOGIA

2) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ

3) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> DOPO ANNULLAMENTO

4) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> IN CASO DI MANCATO ACCORDO

5) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA

6) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA --> RIFIUTO

7) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA --> RIFIUTO --> ART. 10 BIS L. 241/1990

8) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ARTT. 2058 E 2933 C. C.

9) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSENZA DI ALTERNATIVE

10) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTO

11) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTO --> A FAVORE DI PRIVATI --> ISTANZA --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE --> SPATIUM DELIBERANDI

12) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTO --> A FAVORE DI PRIVATI --> ISTANZA --> SILENZIO --> POTERI DEL GIUDICE

13) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTO --> MODIFICA

14) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI

15) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI -> BENI CULTURALI

16) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI -> FERROVIE DELLO STATO

17) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ABDICAZIONE

18) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ACCESSIONE INVERTITA --> COMPATIBILITÀ

19) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ACCESSIONE INVERTITA --> INCOMPATIBILITÀ

20) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> USUCAPIONE

21) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPETENZA

22) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI

23) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> PROPOSTE TRANSATTIVE

24) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

25) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ

26) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> AMBITO TEMPORALE DELLA INCOSTITUZIONALITÀ

27) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> AMBITO TEMPORALE DELLA INCOSTITUZIONALITÀ --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

28) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> ART. 940 C. C., SPECIFICAZIONE

29) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> ARTT. 2058 E 2933 C. C.

30) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

31) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO

32) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> ILLEGITTIMITÀ

33) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> ILLEGITTIMITÀ --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO

34) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA

35) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> ATTO DI CESSIONE

36) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA

37) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ECCEZIONALITÀ

38) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO

39) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO --> EFFETTO EX NUNC

40) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> IN GENERALE

41) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE

42) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE

43) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO ABDICAZIONE

44) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO L'ACCERTAMENTO DELL'ACCESSIONE INVERTITA

45) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO SENTENZA DI ANNULLAMENTO

46) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO UNA CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DEL BENE

47) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> PENDENZA DI GIUDIZIO

48) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> PENDENZA DI GIUDIZIO --> AZIONE RISARCITORIA

49) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE

50) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI

51) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI --> OPERA COMPLESSIVA

52) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI --> PARTICOLARE RILEVANZA DELL'INTERESSE PUBBLICO

53) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI --> PARTICOLARE RILEVANZA DELL'INTERESSE PUBBLICO --> ESEMPI

54) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> OGGETTO, CERTEZZA, FRAZIONAMENTO

55) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE

56) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ

57) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> NON RETROATTIVO

58) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> RETROATTIVO

59) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> VIGENZA DISCIPLINA SPECIALE --> ART. 3 L. 458/1988

60) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA

61) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE

62) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI

63) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO

64) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> CONDANNA

65) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> DISCREZIONALITÀ

66) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> NECESSARIO

67) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> POTERI DEL GIUDICE

68) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO

69) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA AGRICOLA

70) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA AGRICOLA --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE

71) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 44 DPR 327/2001

72) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONE

73) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONGRUITÀ

74) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONGRUITÀ --> MOTIVAZIONE

75) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO

76) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CUMULABILITÀ

77) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DEPREZZAMENTO AREA RESIDUA

78) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DEPREZZAMENTO AREA RESIDUA --> PREGIUDIZI DERIVANTI DALL'OPERA

79) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ

80) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE E TASSE

81) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE E TASSE --> VERIFICA ICI

82) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INCIDENZA DELL'OPERA

83) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSI/RIVALUTAZIONE

84) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSI/RIVALUTAZIONE --> DIES A QUO

85) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSI/RIVALUTAZIONE --> NATURA

86) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> LUCRO CESSANTE

87) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

88) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO --> COMPENSAZIONE CON L'INDENNITÀ DEPOSITATA --> SVINCOLO

89) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE

90) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> NATURA

91) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> NECESSITÀ

92) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PENDENZA GIUDIZIO CIVILE

93) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PERIODO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

94) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA

95) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE

96) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> SOPRASSUOLO

97) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO --> RILEVANZA NELLA STIMA

98) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA

99) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE

100) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

101) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE --> PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO

102) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> LIMITE TEMPORALE PER LA FORMULAZIONE

103) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> LIMITE TEMPORALE PER LA FORMULAZIONE --> IN APPELLO

104) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> LIMITE TEMPORALE PER LA FORMULAZIONE --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

105) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> MANCATA FORMULAZIONE

106) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> NATURA E FORMA

107) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> PER FACTA CONCLUDENTIA

108) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> SOGGETTO LEGITTIMATO

109) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> IPOTESI DI APPLICAZIONE

110) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA

111) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> ACCOGLIBILITÀ

112) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> ACCOGLIBILITÀ --> CONDIZIONI -->
COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

113) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> RAPPORTO CON LA PROCEDURA

114) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> PRESUPPOSTI

115) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> RAPPORTO TRA PRONUNCIA E PROVVEDIMENTO
DI ACQUISIZIONE

116) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> RAPPORTO TRA PRONUNCIA E RISARCIMENTO DEL
DANNO

117) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE EX COMMII 1 E 2 --> NECESSITÀ

118) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> RETROATTIVITÀ

119) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TRASCRIZIONE

120) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE
DEL BENE

121) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE
DEL BENE --> ATTUALE

122) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE
DEL BENE --> DIES A QUO --> INDICAZIONE

123) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE
DEL BENE --> MODIFICAZIONE

124) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE
DEL BENE --> SINE TITULO

125) PATOLOGIA --> ASSERVIMENTO ABUSIVO

126) PATOLOGIA --> ASSERVIMENTO ABUSIVO --> ELETTRDOTTO

127) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA

128) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> COMPETENZA

129) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONDIZIONI

130) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> EFFETTI

131) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> MOTIVAZIONE

132) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> NATURA DISCREZIONALE

133) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> OBBLIGO

134) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> PROCEDURA

135) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> INDENNIZZO

136) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PRESUPPOSTI

137) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE

138) PATOLOGIA --> CARENZA DI POTERE

139) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO

140) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> OPERA DIVERSA

141) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO

142) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO --> AREA GIÀ TRASFORMATA

143) PATOLOGIA --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

144) PATOLOGIA --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> EFFETTI --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA

145) PATOLOGIA --> DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ --> QUALIFICAZIONE DEL BENE

146) PATOLOGIA --> DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ --> RAPPORTO TRA LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA E INDENNITÀ

147) PATOLOGIA --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE

148) PATOLOGIA --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE --> ATTI DI CONFERMA

149) PATOLOGIA --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE --> INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE

150) PATOLOGIA --> ERRORE MATERIALE

151) PATOLOGIA --> ERRORE MATERIALE --> ERRONEA CITAZIONE DI NORME

152) PATOLOGIA --> ERRORE MATERIALE --> RETTIFICA

153) PATOLOGIA --> ERRORI PROGETTUALI

154) PATOLOGIA --> GIUSTO PROCEDIMENTO

155) PATOLOGIA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> EMENDABILITÀ

156) PATOLOGIA --> INOSSERVANZA TERMINI

157) PATOLOGIA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

158) PATOLOGIA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> STRADA

159) PATOLOGIA --> NULLITÀ

160) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> DOPO LA SENTENZA 293/2010

161) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> IMPLICITA

162) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> IN OCCUPAZIONE USURPATIVA

163) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> MOMENTO DELLA PERDITA DELLA PROPRIETÀ

164) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> TITOLARITÀ DEL BENE --> COMPROPRIETARI

165) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ACCESSIONE

166) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ASSENZA TITOLO

167) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ASSENZA/SOPRAVVENUTA INEFFICACIA PUBBLICA UTILITÀ

168) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

169) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO --> PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CERTEZZA DEL DIRITTO

170) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> DISTINZIONE

171) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA

172) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> ASSENZA/ANNULLAMENTO/INEFFICACIA DECRETO DI OCCUPAZIONE

173) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DECRETO DI ESPROPRIO TARDIVO

174) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DOPO LA SENTENZA 293/2010

175) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> ESISTE

176) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> IN OPERE PRIVATE --> CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

177) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> MOMENTO DELL'ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO

178) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> NON ESISTE

179) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> NOZIONE

180) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> PRESUPPONE L'ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE

181) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> PRESUPPONE LA MANCANZA DEL TITOLO ACQUISITIVO

182) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> SUSSISTENZA P. U.

183) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE, CON

184) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO

185) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> ASSENZA/ANNULLAMENTO/INEFFICACIA PU

186) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> ASSENZA/INEFFICACIA DECRETO OCCUPAZIONE

187) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> ILLECITO PERMANENTE

188) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> NOZIONE

189) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> OMESSA INDICAZIONE DEI TERMINI

190) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> OPERA DIVERSA

191) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO --> SUPERFICI NON COMPRESSE NELLA DICHIARAZIONE DI PU

192) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SCADENZA TERMINI

193) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE

194) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE --> CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL UOMO

195) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO

196) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PERIODO OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

197) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SPECIFICAZIONE --> RESTITUZIONE

198) PATOLOGIA --> OMISSIONI

199) PATOLOGIA --> OMISSIONI --> OMESSA ALLEGAZIONE ATTI RICHIAMATI

200) PATOLOGIA --> OMISSIONI --> OMESSA CITAZIONE DI NORME

201) PATOLOGIA --> OMISSIONI --> OMESSA INDICAZIONE RIMEDI GIURISDIZIONALI

202) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM

203) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> ASSERVIMENTO ABUSIVO

204) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI

205) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> ABDICAZIONE

206) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> ECCESSIVA ONEROSITÀ/PREGIUDIZIO ALL ECONOMIA NAZIONALE

207) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

208) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> REALIZZAZIONE DELL'OPERA

209) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> TITOLO ACQUISITIVO

210) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA

211) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> OCCUPAZIONE USURPATIVA --> TUTELA RISARCITORIA O RESTITUTORIA A DISCREZIONE DEL PROPRIETARIO

212) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> OPERE NON FUNZIONALI ALLE ESIGENZE

213) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> PRESCRIZIONE

214) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> QUOTE

215) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO

216) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO --> SPESE

217) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RITENZIONE DELLE OPERE

218) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> TUTELA RISARCITORIA O RESTITUTORIA A DISCREZIONE DEL PROPRIETARIO

219) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA

220) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> DANNI DA CONSIDERARE

221) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> DANNI DA CONSIDERARE --> IMMISSIONI

222) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> IMPOSIZIONE FASCIA DI RISPETTO

223) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> INTERCLUSIONE

224) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE

225) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE --> EDIFICABILITÀ DI FATTO

226) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE --> SOPRASSUOLI

227) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE --> TERTIUM GENUS

228) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICABILI

229) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICATE

230) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICATE --> AREA DI SEDIME

231) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI ABUSIVI

232) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001 --> L 244/2007

233) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001 --> L 244/2007 --> GIUDIZI PENDENTI

234) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU

235) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU --> DANNO MORALE

236) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU --> PLUSVALORE DERIVANTE DALL'OPERA ABUSIVA

237) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU --> TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA

238) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ

239) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ --> ACQUIESCENZA

240) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ --> RAPPORTI PENDENTI

241) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> OCCUPAZIONE USURPATIVA

242) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMPORTAMENTO DEL CREDITORE

243) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI

244) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO

245) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO --> ERRORE SCUSABILE

246) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> IN CASO DI INERZIA

247) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> DANNO INGIUSTO

248) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> DANNO INGIUSTO --> ONERE DELLA PROVA

249) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO

250) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> COMPENSAZIONE CON L'INDENNITÀ DEPOSITATA/LIQUIDATA

251) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IN OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

252) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IN OCCUPAZIONE USURPATIVA

253) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IN OCCUPAZIONE USURPATIVA --> VALORE ICI

254) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE OCCUPAZIONE ACQUISITIVA / USURPATIVA

255) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> PLUSVALORE DERIVANTE DALL'OPERA ABUSIVA

256) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> SVALUTAZIONE

257) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> VANTAGGIO --> DERIVANTE DALL'OPERA

258) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI ESTIMATIVI

259) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO

260) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ANNULLAMENTO DELL'ATTO

261) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ANNULLAMENTO DELL'ATTO --> IMPOSIZIONE VINCOLO D'INEDIFICABILITÀ

262) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ANNULLAMENTO DELL'ATTO --> REITERA VINCOLI

263) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE

264) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> DANNO DA RITARDO

265) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> DANNO DA RITARDO --> COMPORTAMENTO DEL CREDITORE

266) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> DANNO DA RITARDO --> CRITERI DI CALCOLO

267) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> DANNO DA RITARDO --> ONERE DELLA PROVA

268) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INTERCLUSIONE

269) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA REITERAZIONE DEL VINCOLO --> DANNO DA ANNULLAMENTO

270) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA REITERAZIONE DEL VINCOLO --> DANNO DA ANNULLAMENTO --> ONERE DELLA PROVA

271) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA REVOCA DELL'ATTO

272) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

273) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> ART. 2 BIS L. 241/90

274) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

275) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA VIZI FORMALI

276) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> LUCRO CESSANTE

277) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MATERIALE DI SCAVO

278) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MORALE/NON PATRIMONIALE

279) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> PROVA

280) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> SOPRASSUOLI

281) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ

282) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ DI FATTO

283) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ

284) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> VOLUMETRIE ASSORBITE DALL'OPERA PUBBLICA

285) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> FITTAVOLO

286) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE & TASSE --> IMPOSTA DI REGISTRO

287) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE & TASSE --> VERIFICA ICI

288) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO

289) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE

290) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI ABDICAZIONE

291) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

292) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI OCCUPAZIONE USURPATIVA

293) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> NECESSITÀ

294) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

295) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO

296) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> DOPO LA SENTENZA 348/2007

297) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> SOMME GIÀ' LIQUIDATE/DEPOSITATE

298) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DIES A QUO

299) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> EFFETTIVO SPOSSESSAMENTO

300) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> FINO ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO

301) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> FINO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM

302) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA IN OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

303) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> PRECEDENTE AD ABDICAZIONE

304) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO

305) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA

306) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA --> INDENNITÀ VIRTUALE DI ESPROPRIAZIONE

307) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ONERE DELLA PROVA

308) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PERTINENZE

309) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE

310) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

311) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> IN CASO DI INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> DANNO DA RITARDO

312) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

313) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE USURPATIVA

314) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DURATA --> IN CASO DI INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> DANNO DA RITARDO

315) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DURATA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

316) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> EFFETTI

317) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

318) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE --> AZIONE DEMOLITORIA

319) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO DAL GIUDICE

320) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> RINUNCIA

321) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

322) PATOLOGIA --> VIOLAZIONE/ELUSIONE DI GIUDICATO

323) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE

324) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA

325) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

326) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> ILLOGICITÀ MANIFESTA

327) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

328) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> PROPORZIONALITÀ

329) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> SVIAMENTO DI POTERE

330) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> INCOMPETENZA

331) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> INCOMPETENZA --> CONVALIDA

332) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> PROVVEDIMENTO
CONDIZIONATO

n°1 PATOLOGIA

TAR MARCHE n. 3457 del 20/12/2010 - Relatore: Giovanni Ruiu - Presidente: Gianluca Morri

Sintesi: L'eventuale violazione di norme sul procedimento, ivi inclusa l'omessa acquisizione di atti consultivi o di apporti istruttori tecnici che siano previsti dalla legge, ridonda in termini di annullabilità (sotto forma di violazione di legge e/o di eccesso di potere per difetto di istruttoria) e non di nullità del provvedimento finale.

Estratto: «2 Il ricorso è manifestamente fondato e poiché la controversia concerne esclusivamente questioni di diritto, il Tribunale ritiene di poterla decidere già in questa sede (sussistendo tutti gli altri presupposti previsti dall'art. 60 cod. proc. amm.). 2. 1 . E' fondato e, ovviamente, assorbente il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce in capo alla Soprintendenza la carenza di potere ad annullare le autorizzazioni paesaggistiche nel sistema "a regime" dell'art. 146 D. Lgs. n. 42/2004. Come è noto, dal 1° gennaio 2010 (vedasi anche la circolare ministeriale prot. n. DGPBAACS04/34. 01. 04/2089 del 22 gennaio 2010) è profondamente mutato il meccanismo con il quale le Soprintendenze debbono esprimere le valutazioni di carattere paesaggistico su progetti ed interventi idonei ad incidere sui beni tutelati primariamente dall'art. 9 Cost. e dal D. Lgs. n. 42/2004. Mentre in passato l'organo periferico del Ministero dei Beni Culturali poteva intervenire ex post sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti preposti alla tutela dei vincoli - da ultimo, vedasi l'art. 159 D. Lgs. n. 42/2004 - attualmente (ed in particolare per i procedimenti per i quali, alla data del 1° gennaio 2010, non era stata già rilasciata l'autorizzazione paesaggistica) la Soprintendenza partecipa al procedimento esprimendo un parere obbligatorio e vincolante. E' venuto meno, pertanto, il potere di annullamento ex post, il che è chiaramente evincibile, a tacer d'altro, dal disposto dell'art. 146, commi 11 e 12, del D. Lgs. n. 42/2004 (vedasi, sul punto, la sentenza n. 100/2010 di questo Tribunale). 3. Nella specie, la Provincia ha in effetti invitato la Soprintendenza ad esprimere il parere di merito sul progetto presentato dalla ditta controinteressata (afferente la realizzazione di un impianto a pannelli fotovoltaici in parte ricadente nella fascia di rispetto del fiume Esino). Successivamente, per motivi di ordine giuridico di cui si darà conto nella parte finale della presente sentenza, la stessa Provincia ha ritenuto di non dover tenere conto del suddetto parere (negativo, anche se con l'indicazione di prescrizioni che, se rispettate, avrebbero anche potuto condurre la Soprintendenza ad esprimere parere favorevole - vedasi la parte finale del parere prot. n. 6961 del 6 maggio 2010, documento allegato n. 11 al ricorso) e di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica. A questo punto, per le ragioni indicate dall'Avvocatura erariale nella memoria di costituzione, la Soprintendenza, dopo aver invitato la Provincia a rimuovere in autotutela l'atto e avendone ricevuto un rifiuto, ha ritenuto di poter esercitare il potere di annullamento. 4. Ora, a parte quanto già detto in precedenza circa il regime dell'art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, è lo stesso tenore delle argomentazioni difensive del Ministero a confermare la nullità del provvedimento impugnato per carenza di potere. Ed in effetti: - la Soprintendenza afferma che si è trattato di un rimedio estremo, al quale si è fatto ricorso per neutralizzare un comportamento illegittimo (se non addirittura illecito) della Provincia e per arginare la tendenza di numerosi enti locali marchigiani a rilasciare con eccessiva benevolenza autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003; - nella specie, peraltro, non si è trattato di annullamento, bensì di declaratoria di nullità di un atto della Provincia carente di un elemento essenziale ex art. 21-septies L. n. 241/1990 (ossia, del parere della Soprintendenza). Come si può agevolmente constatare, si tratta di argomentazioni del tutto incompatibili con la vigente normativa e con alcuni consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali, in quanto: - non risponde al vero che l'ordinamento non apprestava altri rimedi per salvaguardare gli interessi che la Soprintendenza afferma di aver voluto tutelare (vedasi il citato comma 12 dell'art. 146); - la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria sono costanti nell'affermazione secondo cui, salvo casi marginali, l'eventuale violazione di norme sul procedimento, ivi inclusa l'omessa acquisizione di atti consultivi o di apporti istruttori tecnici che siano previsti dalla legge, ridonda in termini di annullabilità (sotto forma di violazione di legge e/o di eccesso di potere per difetto di istruttoria) e non di nullità del provvedimento finale; - ma in ogni caso, l'esercizio del potere di autotutela può esercitarsi, anche in assenza di espressa previsione normativa (come era prima dell'entrata in vigore della L. n. 15/2005), solo su provvedimenti adottati dallo stesso ente che esercita lo ius poenitendi. In questo caso può sorgere il problema di stabilire se, laddove l'atto sia nullo, l'autotutela possa essere esercitata senza limiti di tempo o se valgano i medesimi principi dell'art. 21-nonies L. n. 241/1990. Quando invece il provvedimento illegittimo è stato adottato da un altro ente, il potere di annullamento può essere esercitato solo se esiste una norma attributiva di tale potere e nei limiti temporali previsti dalla norma, in tutti gli altri casi l'unica via per rimuovere il provvedimento essendo quella del ricorso al giudice amministrativo. 5. Nella specie, l'assenza della norma attributiva del potere, e quindi la violazione del disposto dell'art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, giustifica già di per sé

l'accoglimento del ricorso. A stretto rigore, seppure ciò è irrilevante ai fini sostanziali, il ricorso, limitatamente al primo motivo, va correttamente qualificato come recante un'azione di accertamento della nullità del provvedimento impugnato (art. 31 cod. proc. amm.). Ma poiché anche l'azione di nullità, davanti al G. A. si introduce con la notifica di un ricorso e poiché la stessa va proposta entro un termine maggiore di quello previsto per l'azione di annullamento (180 giorni in luogo di 60), ciò non produce alcuna conseguenza pratica ai fini della presente decisione (visto che il ricorso è stato proposto addirittura entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto impugnato e il vizio di nullità è stato dedotto espressamente).»

n°2 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n. 9210 del 06/08/2010 - Relatore: Roberto Valenti - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: E' rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione decidere se restituire il bene irreversibilmente trasformato o emanare il provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «Per la definitiva soluzione della presente controversia, può farsi richiamo ai criteri già utilizzati da Tribunale con la condivisibile sentenza della Sez. III del 13/01/2009 n. 39. Il Comune di Palermo resistente è dunque obbligato a risarcire il danno cagionato all'odierno ricorrente, sia che il bene resti nella sfera giuridica del proprietario, sia che, a seguito del provvedimento di acquisizione sanante (ad oggi non ancora adottato), lo stesso bene sia trasferito al patrimonio dell'Ente locale: con la differenza che, nel primo caso, previa restituzione del bene, l'Ente dovrà corrispondere il risarcimento del danno esclusivamente per il mancato godimento, da parte del privato proprietario, del fondo dal momento dell'occupazione sino alla effettiva restituzione; nel secondo caso, il Comune, contestualmente all'acquisizione del bene, formalizzata per mezzo del provvedimento ex art. 43 citato, sarà tenuto a corrispondere il risarcimento del danno commisurato al valore venale del bene. In ordine poi alla quantificazione del danno, è necessario precisare che, allo stato attuale, non è possibile stabilire l'esatto ammontare del danno risarcibile, per due ordini di considerazioni (cfr. sempre T. A. R. Palermo, Sez. III, n. 39/2009): - come già accennato, l'Amministrazione Comunale, pur avendo la materiale disponibilità dei beni immobili del ricorrente, tuttavia non è proprietaria degli stessi, nella considerazione, già espressa, che l'istituto dell'accessione invertita è stato definitivamente espunto dall'ordinamento; detto indispensabile presupposto deve, pertanto, ancora realizzarsi; - non è acclarato, in punto di fatto, se la P. A. precedente intenda acquisire la proprietà dell'area ai sensi dell'art. 43 del T. U. Espropriazioni, o se, invece, intenda restituirla al proprietario, fermo restando il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni per il periodo di mancata utilizzazione del fondo: nella considerazione che si tratta di valutazioni e scelte rimesse esclusivamente all'Ente locale interessato, il Comune di Palermo dovrà, pertanto, preliminarmente effettuare tale tipo di valutazioni, fermo restando che gli odierni ricorrenti (n. q. spiegata e che hanno proseguito il giudizio promosso dall'originario proprietario), in quanto ancora titolari del diritto di proprietà sul bene immobile in interesse, potranno, dal canto loro, richiedere o la restituzione del bene e relativo risarcimento, o – nel caso in cui la P. A. opti per l'acquisizione – solo il risarcimento del danno commisurato al valore venale del bene. In ordine alla determinazione del valore del bene alla data dello spirare del termine di occupazione legittima (19/01/1996), si dispone che il quantum sia determinato dal Comune, "tenendo conto dell'impossibilità di applicare l'art. 5-bis della L. n. 359/1992, dovendosi quindi disattendere l'opposta richiesta formulata in via gradata dal Comune resistente: infatti, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 349 del 24 ottobre 2007 – che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto legge 1 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 – il danno subito dal ricorrente va liquidato sulla base del suddetto valore venale del fondo alla predetta data, tenendo conto della destinazione urbanistica dell'area" (T. A. R. Palermo, Sez. III n. 39/2009 cit.; cfr. anche TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I BIS - sentenza 15 gennaio 2009 n. 220) Sotto tale ultimo profilo (destinazione urbanistica area), deve farsi riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 89, lettera e), della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), che dispone testualmente: "all'articolo 55 (nota dell'estensore: si riferisce all'art. 55 del T. U. Espropriazioni), il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 16822 del 16/07/2010 - Relatore: Sergio Zeuli - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: Se vi è stata irreversibile trasformazione del bene, la valutazione in ordine alla sua eventuale restituzione è di esclusiva competenza dell'amministrazione procedente, titolare sul punto di potere discrezionale; ove la P. A. ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T. U. n. 327 del 2001, potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «I Va osservato che appare fondata l'eccezione relativa al vizio di violazione dell'art. 7 della L. 241/90 e dell'art. 11 del D. P. R. 327/01. Il ricorrente Lorenzo Di Martino infatti – giusto atto di donazione del 25 maggio 1987 in atti – è comproprietario dei fondi espropriati e non ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, che risulta notificata al solo comproprietario (e fratello) Paolo Di Martino, il che ha evidentemente reso impossibile la sua partecipazione allo svolgimento degli atti della procedura in esame. Tutti i successivi atti della procedura – ed in particolare la disposta occupazione - sono pertanto illegittimi per invalidità derivata. Né può essere revocato in dubbio che sia configurabile, nel caso in esame, la fattispecie di responsabilità civile implicita nella domanda di parte ricorrente, atteso il grave inadempimento dell'intimata che non ha provveduto a notificare la comunicazione di avvio del procedimento, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di più comproprietari (come dimostra la circostanza, successiva, della notifica del decreto di esproprio effettuata anche all'attuale ricorrente). Dunque ricorrono tutti gli elementi (comportamento omissivo, colpa dell'Ente procedente, danno ingiusto e nesso di causalità), in presenza dei quali è possibile affermare la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito della resistente, che ha prodotto, infine la suindicata illegittima occupazione dei fondi di cui il ricorrente è comproprietario. Il Quanto alle conseguenze di questa declaratoria di illegittimità, il discorso va necessariamente articolato e conduce al non integrale accoglimento della domanda. Si osserva, infatti sul punto che, sebbene parte ricorrente abbia chiesto la restituzione del fondo, ossia la reintegrazione patrimoniale specifica a fronte del danno subito, la richiesta, almeno allo stato per come è formulata, non può essere accolta. Induce a deporre in tal senso l'orientamento di questo Tribunale, secondo il quale, se vi è stata irreversibile trasformazione del bene, - e su questo punto alcun elemento è offerto da nessuna delle due parti costituite - la valutazione in ordine alla sua eventuale (ed improbabile) restituzione sia di esclusiva competenza dell'amministrazione procedente, titolare sul punto di potere discrezionale. Di tal che, premesso che, nel caso di specie, non è configurabile una vicenda acquisitiva posto che il passaggio di proprietà non può conseguire da un fatto illecito ascrivibile alla P. A. in danno del proprietario privato occorre rimettere la scelta in ordine alle concrete modalità di attuazione del risarcimento del danno alla P. A. procedente. All'esito di tale valutazione, laddove la P. A. nell'esercizio del suddetto potere discrezionale, ritenesse possibile effettuare la restituzione del fondo illegittimamente occupato, nulla ostando in diritto, quest'ultima potrà essere pacificamente attuata. Laddove, per contro, l'amministrazione intimata ritenesse irrinunciabile la disponibilità dell'area in oggetto, va riconosciuto alla parte il risarcimento del danno relativo al valore venale delle aree da determinarsi nei termini e secondo le modalità che si precisano qui di seguito, fermo restando che, in tale ultimo caso, il conseguimento del risarcimento – che, stante la verosimile impossibilità di una retrocessione, anche solo parziale, dovrà necessariamente avvenire nella sua integralità per equivalente- deve, tuttavia, essere inevitabilmente mediato dalla fase (negoziale o amministrativa, mediante accordo o ex art. 43 t. u. espropriazioni del 2001) relativa al trasferimento della proprietà delle aree definitivamente occupate. Su tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione anche al caso in esame dei principi e delle soluzioni messi a fuoco nel ripetuto precedente n. 5083 del 2008, ivi incluso il ricorso al meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D. L. vo 31 marzo 1998, n. 80, in base al quale l'amministrazione intimata - fatta salva l'ipotesi, per la verità teorica, che la stessa decida di restituire, anche parzialmente, l'area (e questo, in particolare, per la parte di fondo che è oggetto di specifica richiesta formulata dal ricorrente) - dovrà attenersi nel prosieguo alla seguente regola d'azione: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), la Provincia e la parte ricorrente potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà delle aree definitivamente occupate, in favore dell'amministrazione procedente e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, che dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d. P. R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 43 cit., dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nella forma degli interessi moratori sulla sorta capitale (come attualizzazione del valore venale del bene); essa - giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio

tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, la provincia di Caserta - entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T. U. n. 327 del 2001 cit (interesse dell'amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, l'amministrazione intimata sarà tenuta a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a);»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n. 10331 del 13/07/2010 - Relatore: Francesco Mele - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: A seguito dell'annullamento degli atti del procedimento la P. A. è posta di fronte a due possibili alternative: restituire il terreno modificato in assenza di valido ed efficace decreto di esproprio (obbligo principale) ovvero concludere tempestivamente il procedimento di acquisizione sanante (evidenziandosi che il decorso del tempo incide sulla misura del risarcimento da corrispondere).

Estratto: «Analogia pronunzia di inammissibilità deve rendersi per la domanda risarcitoria proposta. Il risarcimento del danno per l'illecita occupazione di un bene di proprietà privata postula, invero, che il bene sia transitato nel patrimonio dell'ente pubblico. Non essendo oggi più configurabile l'istituto dell'accessione invertita, il pagamento di un equivalente monetario presuppone necessariamente il previo trasferimento della proprietà dell'immobile (conseguente ad atto amministrativo o negoziale, ad usucapione o a rinuncia del privato), che allo stato manca; di conseguenza, l'obbligo allo stato sussistente in capo al Comune è quello della restituzione del bene, che risulta essere ancora nella proprietà dei privati. Vale a questo punto rammentare i principi in proposito affermati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, A. P., 29-4-2005, n. 2): l'annullamento di atti inerenti la procedura di espropriazione per pubblica utilità comporta, quale effetto ripristinatorio del giudicato in termini di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto, la restituzione del bene oggetto di ablazione previa riduzione in pristino; l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo per l'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente espropriato; in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43 t. u. n. 327/2001, in assenza del quale l'amministrazione non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione, né addurne l'eccessiva onerosità (art. 2058 c. c.) ovvero il pregiudizio all'economia nazionale derivante dalla distruzione della cosa (art. 2933 c. c.); il ricorso all'istituto dell'acquisizione sanante è praticabile fino a che ciò non sia precluso da una pronunzia del giudice dell'esecuzione che ordini la restituzione dell'area (cfr. TAR Sicilia, Palermo, I, 3-3-2009, n. 438; TAR Puglia, Lecce, I, 10-6-2005, n. 3307); Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. E' d'uopo, peraltro, evidenziare che il Comune è posto di fronte a due possibili alternative: restituire il terreno modificato in assenza di valido ed efficace decreto di esproprio (obbligo principale) ovvero concludere tempestivamente il procedimento di acquisizione sanante (evidenziandosi che il decorso del tempo incide sulla misura del risarcimento da corrispondere).»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n. 1336 del 21/06/2010 - Relatore: Anna Corrado - Presidente: Giuseppe Romeo

Sintesi: La scelta se applicare, in ipotesi di occupazione senza titolo, l'art. 43 DPR 327/2001, è riservata all'Amministrazione.

Estratto: «Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. Dalla ricostruzione in fatto della vicenda emerge che, dopo l'adozione della deliberazione n. 286/1991 comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, è stato assunto il decreto di occupazione d'urgenza n. 1536/1993, con conseguente immissione nel possesso e realizzazione dei lavori. Il decreto di esproprio, di contro, per come risulta dagli atti di causa non è mai stato adottato, conseguentemente il Comune intimato continua a detenere l'area in oggetto sine titolo. Come ha costantemente rilevato la giurisprudenza, l'Ordinamento Italiano non consente che una

Amministrazione, mediante un proprio illecito e in assenza di un titolo ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui, sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o di interesse pubblico (anche se prevista in una dichiarazione di pubblica utilità), con la conseguenza che anche ove l'opera in questione sia stata ultimata, non comincia a decorrere alcun termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5984/2008; id n. 5830/2007; id n. 3752/2007; id n. 2582/2007). Sotto quest'ultimo profilo (cioè il possesso senza titolo), assume rilievo l'art. 43 del testo unico di cui al d. P. R. n. 327/2001, il quale – ispirato dall'art. 42 della Costituzione – attribuisce all'amministrazione, qualora si sia verificata una patologia dell'azione amministrativa, il potere di acquisire la proprietà dell'area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale, in sostanziale sanatoria, al termine di un procedimento legale nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto (Consiglio di Stato cit., n. 5830/2007). Il mancato ricorso alla possibilità offerta dal citato art. 43 comporta che il Comune continua a occupare illegittimamente le aree di cui trattasi, procrastinando nel tempo un illecito, dal quale sorge, a carico del Comune stesso, il conseguente obbligo della restituzione del terreno e del risarcimento del danno prodotto. Il Comune di Nardodipace può, quindi, sottrarsi all'obbligo di restituire il terreno illecitamente detenuto solo con l'emanazione dell'atto di acquisizione, e conseguente risarcimento del danno, ai sensi del citato art. 43 T. U n. 327/2001 e può diventare proprietario del terreno in questione solo con l'emissione del detto provvedimento di acquisizione, applicandosi la citata disposizione anche alle occupazioni sine titolo sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico (a tal proposito si veda ancora dec. cit. n. 5830/2007). La questione relativa all'accertamento del diritto al risarcimento del danno nell'ammontare quale individuato dal ricorrente non può essere risolta in questa sede, dal momento che l'importo dovuto dipende dall'esercizio o meno del potere di acquisizione, la cui scelta "di merito" è riservata al Comune di Nardodipace. Alla luce di tutto quanto sopra, deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo alla restituzione del terreno in questione al legittimo proprietario, in conseguenza della mancata prescrizione del diritto al risarcimento del danno e della inesistenza della "occupazione appropriativa", fatto salvo il potere del Comune di procedere ad un accordo bonario con la ricorrente per definire il trasferimento della proprietà in capo al Comune medesimo, previo pagamento di una somma da corrispondere quale prezzo e a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, ovvero fatta salva, nell'ipotesi in cui tale accordo non venga raggiunto, l'emanazione di un formale e motivato decreto comunale, che disponga l'acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del d. P. R. n. 327/2001 e che quantifichi il danno risarcibile in relazione alla destinazione urbanistica delle aree, tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis, comma 7 bis, del d. l. n. 333 del 1992.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n. 2300 del 10/06/2010 - Relatore: Mara Bertagnoli - Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: Il sistema delineato dal legislatore con l'art. 43 DPR 327/2001, evidenzia come la scelta tra la restituzione del bene e la corresponsione del risarcimento del danno in misura pari al suo controvalore, non possa mai essere rimessa al proprietario, bensì all'Amministrazione che utilizza i beni. Ciò può avvenire in ragione della richiesta espressamente formulata in giudizio dall'Amministrazione resistente, ovvero, in assenza della stessa, attraverso una pronuncia che rimetta all'Ente utilizzatore la valutazione stessa dell'opportunità della restituzione dei beni ovvero del loro acquisto a fronte della corresponsione del risarcimento del danno.

Estratto: «Ritornando al merito della questione, appare chiaro come, a prescindere dall'esistenza della suddetta convenzione, il Comune, con una scelta la cui opportunità è sottratta alla cognizione di questo giudice, abbia optato - anche in considerazione di sopravvenute nuove esigenze progettuali che hanno reso necessaria, oltre ad un ripensamento sul sistema complessivo delle opere di urbanizzazione dell'area, anche l'occupazione di maggiori e diverse aree - per acquisire l'intera superficie necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ritenute necessarie (compresa quella che già avrebbe dovuto essere di proprietà del Comune per effetto della cessione gratuita collegata alla lottizzazione) mediante il ricorso ad una procedura espropriativa. Quest'ultima risulta essere stata avviata sulla scorta di una dichiarazione di pubblica utilità la cui legittimità non è stata censurata, così come nemmeno quella del successivo decreto di occupazione d'urgenza, regolarmente portato ad esecuzione mediante immissione in possesso delle aree. Risulta altresì incontestato che le aree occupate siano state utilizzate per la realizzazione delle opere progettate, senza, però, che fosse portata a debita conclusione la procedura espropriativa, così dando luogo ad un illecito permanente, rappresentato da quella che, con l'art. 43 del D. P. R. 327/01, è stata definita come "utilizzazione senza titolo"

di aree di proprietà privata. La disposizione da ultimo citata è stata introdotta dal legislatore a risposta delle numerose condanne inflitte dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per sanzionare lo Stato italiano, che aveva riconosciuto cittadinanza ad un metodo di acquisto della proprietà di origine pretoria e fondato sugli effetti di un atto illecito (quale l’occupazione sine titulo), in violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, denominato “accessione invertita”. Con l’adozione dell’art. 43 si è voluto, quindi - esclusa la possibilità che l’irreversibile trasformazione ad uso pubblico del suolo di proprietà privata potesse di per sé, in via di fatto, determinare il trasferimento della proprietà in capo all’ente utilizzatore – prevedere che l’utilizzazione del suolo a fini pubblici possa legittimare l’ente che li utilizza ad acquisire i beni occupati al proprio patrimonio indisponibile mediante l’adozione di uno specifico atto a ciò preordinato. La manifestazione di volontà dell’ente in tal senso deve essere corredata da una completa ed attenta comparazione dei contrapposti interessi ed in particolare di quello all’acquisto della proprietà dei beni per continuare a mantenere la destinazione pubblica. Ciò appare assai rilevante ai fini della risoluzione della controversia in esame, per addivenire alla quale si ritiene utile riportare il testo della disposizione in parola. L’art. 43 del D. P. R. 327/01, dopo aver disposto al primo comma che “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. “, recita, al terzo comma e al quarto comma: “3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. 4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. “. Il sistema delineato dal legislatore del Testo unico evidenzia, però, se nel suo complesso esaminato, come la scelta tra la restituzione del bene e la corresponsione del risarcimento del danno in misura pari al controvalore dei beni, non possa mai essere rimessa al proprietario, bensì all’Amministrazione che utilizza i beni. La norma prevede, infatti, che, così come solitamente accade, laddove il proprietario chieda la restituzione dei beni, quest’ultima possa essere esclusa ogni volta che i terreni risultino in concreto utilizzati per scopo di pubblico interesse e risponda all’interesse pubblico che tale utilizzazione continui, in ragione di una specifica valutazione in tal senso operata dall’unico soggetto legittimato in tal senso e cioè la stessa Amministrazione che ne dispone in via di fatto. Ciò può avvenire in ragione della richiesta espressamente formulata in giudizio dall’Amministrazione resistente, ovvero, in assenza della stessa, attraverso una pronuncia che rimetta all’Ente utilizzatore la valutazione stessa dell’opportunità della restituzione dei beni ovvero del loro acquisto a fronte della corresponsione del risarcimento del danno. Qualora si versi nell’ipotesi contraria e quindi, come nel caso di specie, parte ricorrente abbia optato per il solo risarcimento del danno, non può comunque ritenersi venuto meno per il giudice l’obbligo di accertare la volontà dell’Amministrazione di mantenere la proprietà dei beni occupati. Solo in quest’ultimo caso, infatti, il risarcimento potrà essere commisurato, come richiesto nel caso di specie, al valore di mercato dei beni occupati. Diversamente il risarcimento non potrà che tenere conto del danno causato dalla mancata disponibilità dei beni per il periodo di occupazione illegittima, oltre che delle eventuali spese necessarie per ridurre i beni stessi in pristino stato, laddove ciò non avvenga a cura dell’Amministrazione stessa, ovvero la situazione dei luoghi non sia tale per cui non risulti intervenuta alcuna trasformazione dei beni. Tali conclusioni risultano confortate dalla giurisprudenza secondo cui, a seguito dell’introduzione dell’art. 43 del D. P. R. n. 327/2001, deve ritenersi escluso che possa operare il meccanismo dell’occupazione acquisitiva, di talché, in assenza di provvedimento di acquisizione, il soggetto interessato potrà sempre agire per la restituzione del bene (in materia, Cons. St., Ad. Plen., 29 aprile 2005 n. 2, Cons. St., sez. IV, 21 maggio 2007 n. 2582, Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 303). Ne discende che, dal momento che il proprietario deve ritenersi ancora tale sino all’intervento di un atto traslativo della proprietà (e cioè il decreto di cui all’art. 43), impregiudicata la facoltà per il medesimo di chiedere il risarcimento del danno patito per effetto dell’illegittima occupazione, esso non potrà comprendere anche il valore del bene che, invece, risulta essere nella sua disponibilità, quantomeno giuridica. Essendo, quindi, precluso al giudice amministrativo di compiere la valutazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico all’acquisto dei beni occupati al patrimonio indisponibile del Comune di Treviglio, il Collegio ritiene opportuno disporre quanto segue: a) entro il termine di 90 (novanta) giorni – decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione – l’Amministrazione dovrà pronunciarsi, ai sensi dell’art. 43 del D. P. R. 327/01, circa la sussistenza dell’interesse pubblico a mantenere la disponibilità dei beni occupati sulla scorta dei decreti di occupazione d’urgenza (con conseguente

esclusione della restituzione in pristino stato degli stessi). In caso di positivo riscontro il Comune dovrà emettere un formale e motivato decreto per disporre l'acquisizione delle aree a suo tempo occupate al suo patrimonio indisponibile, fissando, contestualmente, la misura del risarcimento del danno dovuto. Per la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di risarcimento l'Amministrazione dovrà: - attenersi ai criteri previsti dallo stesso art. 43. A tale proposito appare opportuno precisare che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. I, nella sentenza 14 giugno 2007, n. 13917: "La regola per cui all'interno di zone omogenee classificate come edificabili dallo strumento urbanistico la determinazione dell'indennità di espropriazione non deve tener conto del vincolo preordinato ad esproprio apposto sulle singole aree destinate a servizi pubblici, sicché esse vengono indennizzate secondo la potenzialità edificatoria delle aree limitrofe, espressa dall'indice territoriale (che scompota sull'intera zona le superfici destinate a servizi), non è applicabile alle zone integralmente vincolate a utilizzi meramente pubblicistici (verde pubblico, attrezzature pubbliche, ecc.), siccome interessate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati ogni tipo di trasformazione riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, conseguendone che le aree in esse comprese vanno considerate inedificabili". Ne discende, nel caso di specie, che dovranno essere qualificate come edificabili le superfici dei mappali 10722, 8679, 8680 e 8681 in quanto destinate a viabilità a servizio di insediamenti industriali, nonché quella parte del mappale 10009 avente destinazione "Rispetto stradale", "Viabilità" e "Insediamenti esistenti con possibilità di ridestinazione terziaria-residenziale previo piano di recupero B/12". Dovranno, invece, essere qualificate come inedificabili le aree ricadenti in altre destinazioni urbanistiche. Per la determinazione del risarcimento del danno dovuto, il valore di mercato dei terreni edificabili dovrà essere stabilito facendo riferimento all'anno 2003 (in cui è scaduta l'occupazione legittima e si è perfezionato l'illecito permanente) e tenendo conto del valore proprio delle aree rispetto alla edificazione delle quali le opere di urbanizzazione risultano essere strumentali. Per le aree non edificabili dovrà essere fatto riferimento ai valori agricoli medi fissati per l'anno 2003; - corrispondere, a titolo di risarcimento del danno per la mancata disponibilità dei terreni, una somma pari agli interessi legali calcolati sul valore delle aree come precedentemente fissato per tutto il periodo di illegittima occupazione e sino all'adozione del provvedimento ex art. 43 del D. P. R. 327/01; - corrispondere, trattandosi di debito di valore, gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme come sopra determinate, dalla data della scadenza dell'occupazione legittima (25 luglio 2003) al giorno del saldo, per quanto riguarda il controvalore delle aree e dalla scadenza di ogni anno al saldo per l'indennizzo dovuto a fronte dell'illegittima occupazione; b) qualora, invece, il Comune ritenesse non sussistere l'interesse pubblico all'acquisizione delle aree, esso dovrà provvedere alla corresponsione di una somma pari al danno subito dalla ricorrente per l'illegittima occupazione patita. Considerato che parte ricorrente non ha in concreto fornito alcun principio di prova di un maggiore danno, esso dovrà essere quantificato in misura corrispondente all'interesse legale sul valore delle aree in questione, determinato ai sensi del precedente punto a), oltre al rimborso delle eventuali spese necessarie al ripristino delle aree, previa presentazione della documentazione comprovante la spesa a tal fine sostenuta dalla ricorrente.»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n. 7262 del 16/04/2010 - Relatore: Stefano Toschei - Presidente: Luigi Tosti

Sintesi: L'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 DPR 327/2001, si caratterizza per la discrezionalità sussistente in capo all'Amministrazione ai fini della scelta sul "se" adottare tale atto ovvero affrontare – l'eventuale – controversia giurisdizionale e la conseguente decisione del giudice amministrativo in merito alla possibilità di restituire il fondo ovvero di risarcire il danno.

Estratto: «4. – Il secondo punto di valutazione che si impone al Collegio in ordine alla controversia sottoposta al suo esame è riferito alla applicabilità o meno delle disposizioni contenute nell'art. 43 del D. P. R. 8 giugno 2001 n. 327 a fattispecie ablatorie che, caratterizzate da una evidente forma patologica, siano temporalmente riconducibili, quanto meno con riferimento all'avvio della relativa procedura, ad un'epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del Testo unico sulle espropriazioni. Il citato art. 43, come è noto, ha introdotto una normativa speciale sugli effetti dell'illegittimità dell'atto, che appare prevalente rispetto a quella generale, pur successiva, rintracciabile nella legge sul procedimento. Detta norma stabilisce, infatti, che "Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo". Il legislatore ha così ipotizzato non solo che l'acquisizione possa essere comunque disposta senza che venga seguita la via maestra del procedimento, con tutte le garanzie per esso previste, ma ha anche previsto

che nel caso di fondatezza del ricorso, proposto anche avverso un atto di acquisizione, sia esclusa comunque la restituzione del bene. Resta pur sempre ben chiaro nella norma che l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante si caratterizza per la discrezionalità sussistente in capo all'Amministrazione ai fini della scelta sul "se" adottare tale atto ovvero affrontare – l'eventuale – controversia giurisdizionale e la conseguente decisione del giudice amministrativo in merito alla possibilità di restituire il fondo ovvero di risarcire il danno. Posto che, come nella specie è documentalmente dimostrato e comunque non costituisce oggetto di dubbio tra i controvertenti (cfr. sul punto la difesa del Comune resistente), la vicenda qui in esame è caratterizzata dalla patologica attività dell'Amministrazione, che non ha mai adottato il provvedimento conclusivo della procedura espropriativa e che in merito ai fondi fatti oggetto di occupazione acquisitiva non è stata proposta dai ricorrenti alcuna domanda restitutoria, orientando gli stessi la loro principale domanda verso il risarcimento dei danni subiti, siffatto comportamento processuale tenuto dalla parte ricorrente, accompagnato dalla documentata dimostrazione dell'ormai intervenuta trasformazione irreversibile dei fondi per la realizzazione di abitazioni di edilizia economica e popolare, di talché non è materialmente possibile la restituzione dei fondi ai ricorrenti, costituiscono elementi utili a ritenere che al giudice adito non rimane che valutare la sola domanda risarcitoria proposta, anche in assenza di provvedimento di acquisizione da parte dell'Ente. 5. – D'altronde recentemente, pur tenendo conto di orientamenti non univoci in materia espressi dalla giurisprudenza amministrativa, è stato affermato che (cfr. Cons. giust. reg. sic. 25 maggio 2009 n. 486 e la precedente 18 febbraio 2009 n. 51, i cui contenuti qui di seguito si sintetizzano nei passaggi salienti): - in linea generale, secondo le coordinate civilistiche, desumibili dalla lettura sistematica degli articoli 2043, 2058 e 2933 del codice civile, la riparazione del danno patrimoniale ingiusto extracontrattuale subito dal proprietario di un bene può avvenire, alternativamente, tramite la corresponsione dell'equivalente monetario, oppure mediante la reintegrazione in forma specifica, attuata mediante la restituzione, accompagnata dalla fisica e materiale riparazione o sostituzione della cosa danneggiata, distrutta o resa inservibile per l'uso; - la regola della alternatività non impedisce, ovviamente, la complementarità delle due tutele in particolari casi, considerando che il risarcimento per equivalente va comunque riconosciuto per quelle componenti del pregiudizio economico non riparabili in forma specifica, quali l'indisponibilità del bene nel periodo precedente la perdita della proprietà. Inoltre, la regola dell'alternatività è puntualmente ribadita nell'ambito del risarcimento del danno derivante dall'attività provvedimentale illegittima; in particolare, l'articolo 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, contiene un esplicito riferimento ad entrambi i tipi di risarcimento e reintegrazione del pregiudizio, posti sullo stesso piano; - nella sistematica civilistica si prevedono anche alcune specifiche disposizioni dirette a regolare il rapporto fra le due forme di tutela. In questa direzione, l'articolo 2058 del codice civile esclude il risarcimento in forma specifica solo qualora ciò sia considerato "eccessivamente oneroso" per il debitore o risulti contrastante con l'economia nazionale. Si veda anche sul punto l'art. 2933, comma secondo, del codice civile e le relative interpretazioni in merito offerte sia dalla giurisprudenza civilistica che da quella amministrativa (si veda in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2005 n. 2095 e Sez. IV, 3 maggio 2005 n. 2140); - nella prospettiva del codice si muove ragionevolmente dall'idea secondo cui il risarcimento in forma specifica comporti, per il debitore, un sacrificio maggiore del risarcimento meramente patrimoniale e, pertanto, si prevedono alcune eccezionali limitazioni. Tali restrizioni operano "unidirezionalmente", nel senso che circoscrivono lo spazio applicativo della tutela in forma specifica, ma non delimitano mai l'operatività del diritto al risarcimento per equivalente. Fermo quanto sopra, al di fuori di questi limiti espliciti, la previsione dell'alternatività delle due forme di tutela comporta, evidentemente, l'attribuzione al danneggiato del diritto di optare per la modalità risarcitoria ritenuta più idonea a proteggere i propri interessi. Né il giudice, né tanto meno l'autore dell'illecito possono contrastare tale scelta, al di fuori dei confini indicati dall'articolo 2058 del codice civile. In particolare, non è attribuito al danneggiante il potere di paralizzare - automaticamente - la domanda risarcitoria per equivalente proposta dall'interessato, mediante la mera offerta di una riparazione in forma specifica. Non vi sono, quindi, limiti espliciti, o derivanti da principi di creazione giurisprudenziale, alla utilizzabilità dell'ordinario strumento di tutela del risarcimento per equivalente. In termini generali, peraltro, la Cassazione ha da tempo affermato il principio secondo cui la scelta del tipo di risarcimento (se in forma specifica o per equivalente) spetta al danneggiato (si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2005 n. 6960). Gli strumenti di tutela del soggetto interessato, infatti, rientrano nella disponibilità della parte, la quale, in base alle circostanze, può ritenere preferibile l'una o l'altra forma di realizzazione dell'interesse leso dal comportamento illecito del danneggiante. Tale principio opera anche nei casi in cui il danno discenda dalla materiale apprensione di un bene e dalla sua radicale trasformazione fisica, e il risarcimento in forma specifica miri alla restituzione del bene, ovviamente nel suo stato originario e con le medesime potenzialità di utilizzazione presenti prima dell'evento dannoso. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che la regola dell'alternatività non osta a che il danneggiante, secondo i principi generali in tema di obbligazione, e fino a quando non intervenga la sentenza esecutiva, risarcisca spontaneamente il danno, anche in forma diversa da quella scelta dal creditore,

salva la possibilità, per quest'ultimo, di rifiuto, che, ove ingiustificato e determinante un aggravamento del danno, comporta, tuttavia, la riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c. c. (Cass. Civ., Sez. III, 21 maggio 2004, n. 9709). In questa prospettiva, quindi, solo il comportamento materiale dell'autore dell'illecito, che si sostanzia nella concreta eliminazione del danno, potrebbe comportare la riduzione, anche cospicua, dell'obbligazione risarcitoria, secondo le coordinate dell'articolo 1227 del codice civile. E non potrebbe escludersi nemmeno che il danneggiante riesca ad eliminare completamente il danno prima della pronuncia della sentenza di condanna. Ma occorre ribadire, che, per la giurisprudenza della Cassazione, anche in queste ipotesi, la condotta del debitore non è sempre idonea a fermare – ope iuris - la pretesa risarcitoria del danneggiato, il quale, in base alle circostanze concrete - potrebbe rifiutare, giustificatamente, il risarcimento specifico, preferendo l'equivalente monetario. Si pensi ai casi in cui la restituzione della cosa avvenga a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'illecito e dall'inizio dell'utilizzazione dell'immobile. 6. – In ragione di quanto fin qui osservato può affermarsi che la disciplina specifica contenuta nell'articolo 43 del testo unico delle espropriazioni non prevede, in materia di risarcimento del danno subito dal proprietario, regole contrastanti con i principi generali espressi dal codice civile e dallo stesso articolo 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998. La specialità della normativa si innesta nel quadro sistematico della tutela risarcitoria, dettando alcune significative deroghe, le quali, tuttavia, non intaccano la persistente cogenza del principio di alternatività tra la tutela risarcitoria e la reintegrazione in forma specifica. La disposizione, sul piano letterale, descrive un meccanismo caratterizzato dalla sequenza tra una richiesta di restituzione del bene e una determinazione del soggetto pubblico diretta ad operare l'acquisizione del bene e la conseguente metamorfosi della pretesa alla restituzione del bene in un diritto di credito al risarcimento del danno per equivalente. Non sembra dubitabile, quindi, che il nuovo istituto introdotto dall'articolo 43 intenda eliminare la cosiddetta "anomalia" dell'occupazione appropriativa, di origine giurisprudenziale, ma poi recepita dal legislatore, conseguente al fatto materiale dell'irreversibile trasformazione dell'immobile (seppure nell'ambito di una efficace dichiarazione di pubblica utilità), riconducendo sempre il trasferimento coattivo dell'immobile, in danno del proprietario, ad un motivato provvedimento dell'amministrazione, ascrivibile al genus degli atti espropriativi per ragioni di interesse pubblico. Ma, appunto, tanto la lettera della disposizione, quanto la sua ratio, intendono regolare, innovativamente, le ipotesi di trasferimento coattivamente imposte al proprietario, senza nulla dire in ordine alla perdita della proprietà derivante da una scelta spontanea dell'interessato: in tale secondo caso devono applicarsi i principi comuni in materia di risarcimento del danno. Nella prospettiva civilistica delle modalità di attuazione della tutela risarcitoria, quindi, secondo la giurisprudenza più recente della Cassazione, non emergono ostacoli di sorta in ordine alla possibilità, per il privato danneggiato, di chiedere il risarcimento per equivalente, anziché la restituzione del bene. Detta domanda è certamente ammissibile, sul piano processuale, ferma restando la possibilità di verificare se, sul piano sostanziale e "materiale", il danno sia stato già, in tutto o in parte, eliminato dall'amministrazione, mediante la rimessione in pristino dell'immobile e la sua effettiva messa a disposizione in favore del proprietario spossessato. Detta circostanza di fatto, che deve essere dimostrata dall'amministrazione autrice dell'illecito e presuppone, in ogni caso, l'assenza di un rifiuto giustificato del danneggiato, peraltro, può rilevare ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 1227 del codice civile e non paralizza, sul versante processuale, l'ammissibilità della richiesta di risarcimento per equivalente. Né, per quanto si è sopra osservato, può assumere una qualche valenza la circostanza che i fatti siano intervenuti in epoca precedente rispetto all'entrata in vigore dell'art. 43 del D. P. R. n. 327 del 2001.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 2089 del 14/04/2010 - Relatore: Goffredo Zaccardi - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Il provvedimento ex art. 43 DPR 327/2001 non ha natura vincolata; lo esclude la dizione dello stesso art. 43, che consente di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, purché sia effettuata una previa valutazione degli interessi in conflitto, avendo riguardo sia all'interesse pubblico che agli interessi dei privati.

Estratto: «Appare al Collegio fondato, ed assorbente di ogni altro profilo di merito, il motivo con cui viene censurata, in violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento concluso con l'adozione dei provvedimenti impugnati. Si deve subito premettere che è, con evidenza, del tutto erronea la tesi che nel caso di specie ci si troverebbe di fronte a provvedimenti di natura vincolata: lo esclude la dizione dello stesso art. 43 del testo unico sugli espropri, che consente di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, purché sia effettuata una previa valutazione degli interessi in conflitto, avendo riguardo sia all'interesse pubblico (nella specie, al corretto ed efficiente svolgimento del servizio

pubblico) che agli interessi dei privati, non solo del soggetto che occupa sine titolo il terreno, ma anche del proprietario nei cui confronti si intende emanare il provvedimento. Ed è del tutto ovvio che l'Amministrazione non può compiutamente esercitare il proprio potere discrezionale, ove non abbia consentito al proprietario di interloquire nel corso del procedimento. Del resto, prima dell'atto di acquisizione il privato coinvolto dalla realizzazione delle opere necessarie per l'espletamento del servizio di interesse generale ha titolo alla restituzione del bene ed alla sua rimessione in pristino: la comunicazione di avvio del procedimento è indispensabile. Il mancato rispetto dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 non comporta una mera irregolarità formale del procedimento, ma rende viziato anche sul piano sostanziale il provvedimento emesso ex art. 43, proprio perché per definizione non si è così avuta una adeguata valutazione degli interessi in conflitto.»

n°3 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> DOPO ANNULLAMENTO

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n. 2649 del 10/03/2010 - Relatore: Giuseppe La Greca - Presidente: Calogero Adamo

Sintesi: La condanna della P. A. a restituire tutte le parti del terreno non comprese nell'oggetto del provvedimento acquisitivo, non appare preclusiva della possibilità che dette aree possano costituire oggetto del nuovo provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 DPR 327/2001, frutto della riedizione del potere.

Estratto: «3. 3. Bisogna prendere avvio, poiché logicamente prioritarie, dalle doglianze inerenti alla dedotta illegittimità della deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 2009, la quale avrebbe violato l'accertamento giurisdizionale del diritto dei ricorrenti alla restituzione delle aree non ricomprese nel provvedimento di acquisizione di cui alla deliberazione n. 39 del 2007, poi annullata in sede giurisdizionale, nonché, in ragione dell'avvenuta estensione delle aree da acquisire a quelle ritenute oggetto dell'asserito riconoscimento del diritto alla restituzione. Sul punto va dato atto che, in effetti, la decisione di appello ha dichiarato l'obbligo del Comune di restituire tutte le parti del terreno non comprese nell'oggetto del provvedimento acquisitivo, ma che tale statuizione, tuttavia, non appare preclusiva della possibilità che dette aree potessero costituire oggetto del nuovo provvedimento di acquisizione sanante, frutto della riedizione del potere stabilita dalla medesima decisione del Giudice d'appello.»

n°4 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> IN CASO DI MANCATO ACCORDO

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n. 11915 del 25/10/2010 - Relatore: Giovanni Sabato - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titolo, in mancanza di accordo la P. A. può emanare in provvedimento di acquisizione ex art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «Da ciò consegue che la tutela invocata dai privati ricorrenti, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per quanto attiene l'obbligo di corrispondere l'indennità da occupazione legittima va assicurata nei termini che seguono: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), le Amministrazioni intimata e i ricorrenti possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà è trasferita al Comune e al ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il suddetto termine, il Comune di Manocalzati e/o l'I. A. C. P. "Futura" - entro i successivi sessanta giorni - potranno emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre o la restituzione dell'area a suo tempo occupata, ovvero l'acquisizione di questa al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del testo unico. Nel caso di restituzione dell'area, l'Amministrazione sarà tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia dei rispettivi decreti di occupazione d'urgenza sino a quella della effettiva restituzione), oltre agli interessi moratori. Nel caso invece di acquisizione ex art. 43, l'Amministrazione sarà tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante, in base alle vigenti disposizioni del testo unico, oltre agli interessi moratori.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 6861 del 15/09/2010 - Relatore: Sandro Aureli - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titulo, in mancanza di accordo tra le parti, l'Amministrazione può emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 DPR 327/200, salva la possibilità (teorica) di restituire la materiale disponibilità delle aree, col risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione.

Estratto: «4. 2. La domanda dell'appellante, con riferimento alle medesime particelle n. 1497 e 1500, risulta fondata e va accolta, in quanto il TAR ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dal Comune. Per la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio (consolidatasi dopo le decisioni Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2852; Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752; Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 6124), la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo preclude l'affermazione secondo cui l'Amministrazione acquista la proprietà di un bene altrui a seguito di un comportamento illecito: l'art. 43 del testo unico sugli espropri (applicabile anche per le vicende sorte prima della sua entrata in vigore: cfr. Sez. Un., ord. 16 aprile 2009, n. 9001) è espressione di un fondamentale principio generale, per il quale l'amministrazione può divenire proprietaria dell'area solo a seguito dell'emanazione di un atto avente natura ablatoria e salvo il diritto al risarcimento integrale del danno, ove vi sia stata una patologia dell'azione amministrativa; la corresponsione del risarcimento integrale del danno non esonera quindi la pubblica amministrazione dall'adottare la deliberazione di cui all'art. 43 del citato testo unico, al fine di acquisire formalmente la proprietà delle aree sulle quali è stata realizzata illegittimamente l'opera pubblica. La sentenza gravata, nell'accogliere l'eccezione quinquennale di prescrizione, non si è attenuta ai principi desumibili dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dal testo unico sugli espropri, sicché – in sua riforma – va accolta la domanda di risarcimento del danno, formulata dall'appellante con riferimento alla realizzazione di via U. Foscolo. 4. 3. Discende dalla giurisprudenza della Sezione prima citata, che il Comune appellato, dovendo procedere all'accorta cura dei propri interessi di rilievo istituzionale, dovrà sollecitamente addivenire all'adozione della deliberazione di cui all'art. 43 del testo unico sugli espropri, dovendo evitare che colui che è rimasto formalmente proprietario delle aree, possa in tale veste esperire ulteriori azioni nei suoi confronti oltre quella per cui è causa, non esclusa quella di restituzione della disponibilità degli immobili (anche se solo ipotetica, non essendo verosimile che il Comune intenda far cessare il pubblico transito sulla via pubblica). Valutata la complessità del caso e in applicazione dell'art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, la Sezione dispone inoltre che: a) entro il termine di centoventi giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune di Torchiarolo e l'appellante possono addivenire ad uno o a più accordi (anche riguardanti singole aree), in base ai quali la proprietà sia trasferita al Comune e all'appellante sia corrisposta la somma specificamente concordata; b) ove tale accordo – per la totalità delle aree - non sia raggiunto entro il termine, il Comune di Torchiarolo – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà l'acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del testo unico (salva la possibilità come detto teorica di restituire la materiale disponibilità delle aree, col risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 17365 del 09/09/2010 - Relatore: Sergio Zeuli - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: In ipotesi occupazione divenuta illegittima, in mancanza di accordo tra le parti, la P. A., ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3 DPR n. 327/ 2001, può emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «Tanto premesso sul piano generale e in rito, e venendo al merito della illegittimità e illiceità della perdurante occupazione appropriativa del bene, appare evidente la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile invocata dalla parte ricorrente nella sua richiesta di risarcimento dei danni, atteso il grave inadempimento dell'intimata, responsabile della procedura ablatoria in discorso che - dopo aver ottenuto l'occupazione d'urgenza dell'area – non ha adottato il provvedimento di definitivo asservimento (e/o, in parte, di espropriazione), né ha ristorato il proprietario, donde la ricorrenza di tutti gli estremi previsti dall'art. 2043 c. c. (comportamento omissivo, colpa dell'Ente procedente, danno

ingiusto e nesso di causalità), in presenza dei quali è possibile affermare la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito delle medesime resistenti, consistente, per l'appunto, nella suindicata occupazione acquisitiva. È da assumersi, peraltro, come non controversa in atti (siccome non contestata) l'ultimazione dei lavori e, comunque, l'intervenuta irreversibile trasformazione del fondo occupato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n. 16019 del 24/06/2010 - Relatore: Antonio Onorato - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: In ipotesi di occupazione senza titolo, in assenza di accordo, l'Amministrazione comunale può emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre o la restituzione, in tutto o in parte, dell'immobile a suo tempo occupato, ovvero l'acquisizione di questo al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «7-Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento da determinare in coerenza alle previsioni dell'art. 35 del D. L. vo. n. 80 del 1998. Al riguardo, vanno fissati i seguenti principi: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), l'Amministrazione comunale e la parte ricorrente possono addivenire ad un accordo, in base al quale il bene è restituito oppure la proprietà è trasferita al Comune ed alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, l'Amministrazione comunale - entro i successivi sessanta giorni - potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione, in tutto o in parte, dell'immobile a suo tempo occupato, ovvero l'acquisizione di questo al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del testo unico. Nel caso di restituzione dell'immobile, l'Amministrazione sarà comunque tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo e all'eventuale deterioramento delle piantumazioni, oltre agli interessi moratori. Nel caso di acquisizione ex art. 43 il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante, in base alle vigenti disposizioni del testo unico, oltre agli interessi moratori. Pertanto, per la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di risarcimento (sia nel caso di accordo, sia nel caso di emanazione dell'atto ex art. 43), il Comune dovrà attenersi ai criteri legali, tenendo conto della data dalla quale è configurabile l'illecito permanente.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 13986 del 11/06/2010 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: In ipotesi di mancato accordo l'Amministrazione può emettere un formale e motivato decreto con cui può disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile. In tal caso sarà tenuta a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare ai sensi dell'art. 43 comma 6 DPR 327/2001; è altresì dovuto il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, da definirsi, nella maggiorazione della sorta capitale con gli interessi moratori.

Estratto: «4. 2 Il Collegio ritiene nella fattispecie di dare applicazione all'art. 35 del Decr. Legisl. n. 80/1998, per cui: - entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione se anteriore, le parti, previa esatta individuazione delle aree irreversibilmente trasformate, possono addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al soggetto avente titolo (identificato dall'Autorità amministrativa titolare del potere ablatorio) e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D. P. R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007), con riferimento al valore venale del bene al tempo della cessazione del periodo di occupazione legittima; la somma da liquidare alla parte ricorrente dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, da definirsi, a termini del citato art. 43, nella maggiorazione della sorta capitale con gli interessi moratori sinora maturati; la somma da corrispondere - giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; - ove tale accordo non sia raggiunto entro tale termine, l'Amministrazione - entro i successivi sessanta giorni - potrà emettere un formale e motivato decreto

con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile (o al patrimonio indisponibile del soggetto beneficiario dell'espropriazione); in tal caso la Soc. Consortile I. A. C. P. Futura a r. l. sarà tenuta a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto. Nel caso di restituzione degli immobili la Soc. Consortile I. A. C. P. Futura a r. l. sarà tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sino a quella della effettiva restituzione, oltre gli interessi moratori; ove invece venga disposta l'acquisizione ai sensi del citato art. 43, andrà risarcito il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante in base alle vigenti disposizioni oltre interessi moratori.»

TAR LAZIO, SEZIONE I ROMA n. 16967 del 10/06/2010 - Relatore: Roberto Politi - Presidente: Giorgio Giovannini

Sintesi: Laddove le parti non raggiungano un accordo in merito al trasferimento della proprietà del fondo irreversibilmente trasformato, deve rimettersi all'Amministrazione la scelta tra la restituzione dell'area (previa sua riduzione in pristino) ed il risarcimento del danno, previa acquisizione del terreno ex art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «Se è vero che, come infra evidenziato, si sono formati in giurisprudenza due diversi orientamenti in merito alla possibilità per il privato di richiedere il risarcimento per equivalente, in luogo della restituzione del bene, va osservato come la disposizione in rassegna consenta alla stessa Amministrazione di poter assumere un'iniziativa preordinata a scongiurare l'ipotesi di restituzione conferendo esclusiva praticabilità alla vicenda indennitaria. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 43 – che ha introdotto una sorta di meccanismo "anticipatorio" per poter addivenire all'acquisizione per pubblico interesse laddove sia in corso una vicenda processuale il cui esito potrebbe comportare la restituzione del bene al privato – ha consentito infatti all'Amministrazione di chiedere (in caso di fondatezza del ricorso avverso gli atti del procedimento espropriativo o della domanda di restituzione del bene) che l'adito giudice amministrativo disponga la condanna al risarcimento dei danni con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. Detta domanda può essere proposta in ogni fase del giudizio amministrativo (anche in secondo grado) e non assume la natura di domanda o eccezione riconvenzionale perché, quanto al primo istituto, se ne differenzia perché non comporta un ampliamento dell'oggetto del giudizio, posto che la domanda risarcitoria è di certo un minus rispetto a quella reintegratoria ed è in essa compresa e, quanto al secondo istituto, perché non integra una eccezione in senso tecnico e, quindi, una difesa volta a paralizzare l'azione dell'attore mediante la contrapposizione di un diritto idoneo ad ottenere questo effetto (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010 n. 997). Se la richiesta dell'Amministrazione viene ad integrare, in tal caso, un presupposto indispensabile per escludere la restituzione del bene, la condanna al risarcimento del danno si trova conseguentemente veicolata (laddove, come si avrà modo di vedere, non venga dalla stessa parte richiesta in via principale) da una richiesta dell'Amministrazione stessa, con l'ulteriore precisazione che il passaggio della proprietà avverrà, comunque, solo previa adozione di un successivo atto di acquisizione del bene ex art. 43, comma 4, del D. P. R. 327/2001 (cfr. T. A. R. Toscana, sez. I, 1° ottobre 2009 n. 1497). 4. 3. 3 Se, alla stregua di quanto sopra osservato, è all'Amministrazione rimesso l'esercizio, in via anticipatoria, di un meccanismo volto ad escludere la restituzione del bene ed a limitare la pretesa avverso l'occupazione sine titolo ad un ambito esclusivamente monetario (con la necessità, come si è pure appurato, che la traslazione del diritto venga tuttavia presidiata da apposita determinazione della stessa P. A.), dal lato del privato le facoltà opzionabili all'interno della vicenda in esame hanno formato oggetto, in giurisprudenza, di due distinti orientamenti. Per il primo di essi, il titolare del bene può chiedere solo la restituzione del fondo, potendosi fare luogo al risarcimento per equivalente nel solo caso in cui la Pubblica Amministrazione abbia fatto ricorso alla normativa di cui all'art. 43 citato, disponendo l'acquisizione del bene al suo patrimonio indisponibile (comma 1), ovvero richiedendo – in sede di giurisdizione amministrativa – che il giudice disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo (T. A. R. Campania, Napoli, sez. V, 29 aprile 2009 n. 2212 e T. A. R. Puglia, Bari, sez. III, 22 settembre 2008 n. 2176). Per il secondo orientamento, il privato può chiedere anche il risarcimento per equivalente, in alternativa alla restituzione del bene (C. G. A. R. S., 18 febbraio 2009, nn. 49, 51 e 52), o perché l'art. 43 citato configurerebbe anche una forma di obbligo risarcitorio per equivalente (T. A. R. Lombardia, Brescia, sez. I, 1 giugno 2007, n. 466), ovvero "in presenza di una evidente volontà dell'amministrazione di acquisire l'area" (T. A. R. Sicilia, Catania, sez. II, 28 maggio 2008, n. 973). 4. 4 Nel rilevare come parte ricorrente, secondo quanto esplicitato nell'atto introduttivo del giudizio, abbia univocamente espresso l'intendimento di orientare la dedotta pretesa verso un ristoro per equivalente del pregiudizio risentito, dal momento che nella fattispecie in esame non è stato adottato alcun provvedimento di

acquisizione ai sensi del succitato art. 43, comma 1 (cosicché il fondo in questione è in atto giuridicamente di proprietà del ricorrente, il quale, però, non ne ha la disponibilità, essendo stato lo stesso irreversibilmente trasformato mediante la realizzazione dell'intervento infrastrutturale), occorre ricercare la forma di tutela da riconoscere al ricorrente medesimo, cioè se accordare il semplice risarcimento del danno per equivalente, pur nella attuale titolarità del diritto dominicale in capo allo stesso, ovvero la restituzione del bene, richiesta in giudizio in via meramente subordinata (così violando il principio della domanda). Sul punto il Collegio intende aderire all'orientamento seguito, in un caso analogo, dal T. A. R. della Sicilia – sede di Palermo, con sentenza n. 22 settembre 2008 n. 1182, il quale ha ritenuto, in maniera condivisibile, che laddove tra le parti non raggiungano un accordo in merito al trasferimento della proprietà del fondo irreversibilmente trasformato, deve rimettersi all'Amministrazione la scelta tra la restituzione dell'area (previa sua riduzione in pristino) ed il risarcimento del danno, previa acquisizione del terreno ex art. 43 (in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2007 n. 6124 e 21 maggio 2007 n. 2582; T. A. R. Sicilia, Palermo, sez. III, 8 maggio 2008 n. 601; T. A. R. Sardegna, sez. II, 31 gennaio 2008 n. 83; T. A. R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 gennaio 2008 n. 45). Pertanto, il Collegio ritiene, valorizzando la ratio sottesa all'art. 43 cit. (ossia far sì che l'espropriazione della proprietà privata per scopi di pubblica utilità non si trasformi in un danno ingiusto a carico del cittadino, e che l'ablazione del bene ed i connessi effetti indennitari e/o risarcitori conseguano necessariamente ad un formale provvedimento della P. A.), che la domanda risarcitoria dell'odierno ricorrente possa e debba essere accolta, differendone, tuttavia, gli effetti all'emissione da parte dell'Amministrazione intimata di un formale provvedimento acquisitivo da emanarsi ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 43 citato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 4813 del 13/05/2010 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: In ipotesi occupazione divenuta illegittima, in mancanza di accordo tra le parti, la P. A., ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3 DPR n. 327/2001, può emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «4. 1 Attesa la sopramotivata illegittimità dell'operato del Comune di Vico Equense e la rilevanza nel presente giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art. 43, l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Vico Equense al risarcimento pongono il problema dell'eventuale applicazione dell'art. 5-bis del D. L. n. 333 del 1992, convertito in Legge n. 359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall'art. 3, comma 65, della Legge n. 662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24. 10. 2007, n. 349) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art. 117, primo comma, Cost. Quanto alla misura dell'indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29. 3. 2006, Scordino) è ormai costante l'affermazione secondo cui "una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo", non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell'espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell'opera (T. A. R. Lazio, Roma, I-bis, 15. 1. 2009, n. 220) allorché si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento. 4. 2 Il Collegio ritiene nella fattispecie di dare applicazione all'art. 35 del Decr. Legisl. n. 80/1998, per cui: - entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione se anteriore, le parti, previa esatta individuazione delle aree irreversibilmente trasformate, possono addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al soggetto avente titolo (identificato dall'Autorità amministrativa titolare del potere ablatorio) e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D. P. R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007), con

riferimento al valore venale del bene al tempo della cessazione del periodo di occupazione legittima; la somma da liquidare alla parte ricorrente dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, da definirsi, a termini del citato art. 43, nella maggiorazione della sorta capitale con gli interessi moratori sinora maturati; la somma da corrispondere – giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; - ove tale accordo non sia raggiunto entro tale termine, l'Amministrazione – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile (o al patrimonio indisponibile del soggetto beneficiario dell'espropriazione); in tal caso l'Amministrazione sarà tenuta a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto. Nel caso di restituzione degli immobili l'Amministrazione sarà tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sino a quella della effettiva restituzione, oltre gli interessi moratori; ove invece venga disposta l'acquisizione ai sensi del citato art. 43, andrà risarcito il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante in base alle vigenti disposizioni oltre interessi moratori.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 4250 del 12/05/2010 - Relatore: Andrea Pannone - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: In ipotesi occupazione divenuta illegittima, in mancanza di accordo tra le parti, la P. A., ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3 DPR n. 327/ 2001, può emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «Su tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione anche al caso in esame dei principi e delle soluzioni messi a fuoco nel ripetuto precedente n. 5083 del 2008, ivi incluso il ricorso al meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D. L. vo 31 marzo 1998 n. 80, in base al quale l'amministrazione intimata – fatta salva l'ipotesi, per la verità teorica, che la stessa decida di restituire l'area - dovrà attenersi nel prosieguo alla seguente regola d'azione: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), il Comune e la parte ricorrente potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al Comune e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d. P. R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 43 cit., dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nella forma degli interessi moratori sulla sorta capitale (come attualizzazione del valore venale del bene); essa – giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune - entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T. U. n. 327 del 2001 cit. (interesse dell'amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a);»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n. 6065 del 29/04/2010 - Relatore: Anna Pignataro - Presidente: Calogero Adamo

Sintesi: In ipotesi occupazione divenuta illegittima, in mancanza di accordo tra le parti, la P. A. ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3 DPR n. 327/ 2001, può emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «4. Alla stregua di tali premesse, il Collegio, applicando nel caso in esame i principi e le soluzioni interpretative sopra messe a fuoco, ritiene di potere fare applicazione del meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in base al quale l'amministrazione resistente – fatta salva l'ipotesi che la stessa non decida di restituire l'area, limitandosi a risarcire il danno da occupazione illegittima - dovrà attenersi nel prosieguo alla seguente regola d'azione: a) entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, il Comune e la parte ricorrente potranno giungere a un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al Comune e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D. P. R. n. 327/2001) e, comunque, nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 43 cit., dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nella forma degli interessi moratori sulla sorte capitale (come attualizzazione del valore venale del bene); essa – giova, infine, aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore, eventualmente, eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune - entro i successivi sessanta giorni - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T. U. n. 327 del 2001 cit. (interesse dell'amministrazione e utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a); c) qualora il Comune e la parte ricorrente non concludano alcun accordo e il Comune neppure adotti un atto formale recante l'acquisizione o la restituzione dell'area in questione, decorsi i termini sopra indicati, la parte ricorrente potrà chiedere a questo Tribunale l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali, salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio. Il valore venale di riferimento dovrà essere quello proprio del bene al tempo della cessazione dell'occupazione legittima (nel caso di specie, il 13 settembre 1995), poiché la previsione, nell'art. 43 cit., degli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo, dimostra che la sorte capitale deve essere riferita a quel momento pregresso per essere poi attualizzata al tempo della condanna. In base ai generali principi sulla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria, alle somme dovute a titolo risarcitorio vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo, e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate (C. G. A., 7 ottobre 2008, n. 842).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 1997 del 16/04/2010 - Relatore: Vincenzo Cernese - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: In ipotesi occupazione divenuta illegittima, in mancanza di accordo tra le parti, la P. A. ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3 DPR n. 327/ 2001, può emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «22. Da tali premesse ricostruttive la Sezione ha fatto scaturire le seguenti conseguenze agli effetti del dispositivo di accoglimento della domanda risarcitoria, che anche nel caso in esame devono essere applicate: Occorre "far ricorso al meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D. L. vo 31 marzo 1998 n. 80 e, pertanto, di dover enunciare i seguenti principi cui il Commissario Liquidatore - fatta salva l'ipotesi, per la verità teorica, che la stessa non decida di restituire l'area, limitandosi a risarcire il danno da occupazione illegittima - si dovrà attenere nel prosieguo: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), la Regione Campania e la parte ricorrente potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa alla Regione Campania ed alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D. P. R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007 cit.); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 40 L. n. 2359/1865, dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nonché il danno, come chiesto in ricorso, arrecato al soprasuolo; essa - giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore delle parti ricorrenti, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel

termine indicato, la regione Campania - entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 primo e terzo comma T. U. n. 327 del 2001 cit (interesse dell'amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, la Regione Campania sarà tenuto a risarcire per equivalente il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a);»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 1907 del 12/04/2010 - Relatore: Sergio Zeuli - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: In ipotesi occupazione divenuta illegittima, in mancanza di accordo tra le parti, la P. A., ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3 DPR n. 327/2001, può emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «Su tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione anche al caso in esame dei principi e delle soluzioni messi a fuoco nel ripetuto precedente n. 5083 del 2008, ivi incluso il ricorso al meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D. L. vo 31 marzo 1998, n. 80, in base al quale l'amministrazione intimata - fatta salva l'ipotesi, per la verità teorica, che la stessa decida di restituire l'area - dovrà attenersi nel prosieguo alla seguente regola d'azione: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), il Comune e la parte ricorrente potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà delle aree definitivamente occupate, in favore dell'amministrazione procedente e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d. P. R. n. 327/2001) e sulla base del valore già oggetto della CTU disposta nel giudizio civile, dal quale ha tratto origine la presente controversia, e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 43 cit., dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nella forma degli interessi moratori sulla sorta capitale (come attualizzazione del valore venale del bene); essa - giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune di Benevento- entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T. U. n. 327 del 2001 cit (interesse dell'amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a);»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 1983 del 07/04/2010 - Relatore: Raffaele Greco - Presidente: Luigi Cossu

Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titolo del bene privato, ove non sia raggiunto accordo tra le parti, l'amministrazione potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del D. P. R. n. 327 del 2001, col risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione.

Estratto: «Quanto alle modalità esecutive del risarcimento, l'Amministrazione comunale ha già rappresentato l'impossibilità della restituzione delle aree illegittimamente occupate, essendo stata ormai realizzata l'opera cui era preordinato l'esproprio; peraltro, la restitutio in integrum non risulta chiesta neanche dalla ricorrente in primo grado. Pertanto, s'impone una condanna delle Amministrazioni appellate al ristoro per equivalente, e con riguardo alla determinazione dell'importo dovuto (che dipende dall'esercizio o meno del potere di acquisizione ex art. 43 d. P. R. nr. 327/2001, pur ancora astrattamente possibile), e non potendosi effettuare in questa sede di cognizione una valutazione di merito riservata al Comune, non può accedersi alla richiesta di consulenza tecnica formulata dalla appellante; appare invece opportuno fissare un termine perentorio affinché

l'Amministrazione valuti le modalità con le quali procedere all'acquisizione delle aree. Tutto ciò premesso, in applicazione dell'art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, la Sezione dispone che: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune di Roma, la Regione Lazio e la appellante possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà sia trasferita all'Amministrazione e alla appellante sia corrisposta la somma specificamente concordata ovvero riconosciuta come equivalente utilità; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il Comune di Roma – entro i successivi trenta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà l'acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del d. P. R. nr. 327 del 2001, col risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 1542 del 16/03/2010 - Relatore: Anna Leoni - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: In ipotesi in cui l'occupazione del bene privato sia divenuta sine titulo a seguito di mancata conclusione del procedimento e non sia raggiunto accordo tra le parti, l'amministrazione può emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione delle aree, ai sensi dell'art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «Poiché l'occupazione del terreno degli appellanti non è supportata da alcun titolo giuridico, in riforma della sentenza gravata vanno accolte le loro domande di accertamento dell'illecito e di condanna dei soggetti responsabili al risarcimento del danno. E' pertanto irrilevante trarre le conseguenze in questa sede dell'annullamento in sede giurisdizionale del decreto ministeriale n. 871 del 1992 (che aveva dichiarato la pubblica utilità dell'opera), disposto da questa Sezione con la decisione n. 2719 del 2000. 3. In conformità alla giurisprudenza della Sezione (che ha consolidato i principi affermati dalla decisione 21 maggio 2007, n. 2582), per la determinazione di quanto dovuto è decisivo verificare se l'amministrazione intenda emanare l'atto di acquisizione previsto dall'art. 43 del testo unico sugli espropri n. 327 del 2001, per adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, ovvero restituire in tutto o in parte l'area occupata sine titulo. Per la determinazione dell'importo dovuto (che dipende dall'esercizio o meno del potere di acquisizione), e non potendosi effettuare in questa sede di cognizione una valutazione di merito riservata al Prefetto di Lecce, la Sezione ritiene di fissare un termine perentorio affinché esso disponga l'acquisizione dell'area, con il conseguente risarcimento del danno ai sensi dell'art. 43 del testo unico sugli espropri, ovvero – ove lo ritenga possibile - la restituzione della disponibilità dell'area. In applicazione dell'art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, la Sezione dispone che: a) entro il termine di centoventi giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Prefetto – e per suo conto il soggetto gestore della tangenziale - e gli appellanti possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà sia trasferita al medesimo soggetto e alle appellanti sia corrisposta la somma specificamente concordata; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il Prefetto – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà l'acquisizione delle aree, ai sensi dell'art. 43 del testo unico, salva la possibilità di restituire la materiale disponibilità delle aree, col risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n. 638 del 15/03/2010 - Relatore: Alberto Di Mario - Presidente: Concetta Plantamura

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima di suolo privato, in mancanza di accordo, la P. A. potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del D. P. R. n. 327 del 2001, nel caso di opere ritenute di notevole interesse pubblico, previa adeguata valutazione dell'interesse del privato e limitatamente alle aree che siano state effettivamente utilizzate per tali fini e che siano attualmente e concretamente destinate a fini pubblici.

Estratto: «Sulla base dei criteri stabiliti in precedenza il Collegio ritiene indispensabile avvalersi dei poteri previsti dall'art. 35 del D. Lgs. 80/1998 stabilendo che: a) entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, il Comune e la ricorrente possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà (dei ricorrenti) è trasferita al Comune ed ai ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, da determinarsi in base ai criteri sopra indicati e alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri e della L. 244/07; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il Comune di Legnano – entro i successivi trenta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà l'acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del d. P. R. nr. 327 del 2001, nel

caso di opere ritenute di notevole interesse pubblico, previa adeguata valutazione dell'interesse del privato e limitatamente alle aree che siano state effettivamente utilizzate per tali fini e che siano attualmente e concretamente destinate a fini pubblici (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 29 aprile 2005 n. 2).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 1304 del 04/03/2010 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: In ipotesi di occupazione illecita (nel caso di specie per effetto dell'annullamento degli atti del procedimento), in mancanza di accordo, l'Amministrazione può emettere un formale e motivato decreto con cui disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile (o al patrimonio indisponibile del soggetto beneficiario dell'espropriazione), con contestuale risarcimento del danno ex comma 6 art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «4. Ciò considerato ai fini dell'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione, occorre poi tener conto dell'orientamento comunitario (Corte Europea Diritti Uomo, 6. 3. 2007, n. 43662) che preclude di ravvisare una "espropriazione indiretta" o "sostanziale" in assenza di un idoneo titolo previsto dalla legge, nonché della disciplina contenuta nell'art. 43 del T. U. n. 327/2001 che attribuisce all'Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell'area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale al termine del procedimento nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto. L'art. 43 presuppone dunque la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e di un illecito permanente dell'Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l'opera pubblica, per cui si è in presenza di un illecito il cui autore ha l'obbligo di restituire il bene immobile e di risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell'Amministrazione di far venir meno l'obbligo di restituzione ab extra con l'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio. 4. 1 Attesa la sopramotivata illegittimità dell'operato del Comune di Benevento e la rilevanza nel presente giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art. 43, l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Benevento al risarcimento pongono il problema dell'eventuale applicazione dell'art. 5-bis del D. L. n. 333 del 1992, convertito in Legge n. 359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall'art. 3, comma 65, della Legge n. 662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24. 10. 2007, n. 349) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art. 117, primo comma, Cost. Quanto alla misura dell'indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29. 3. 2006, Scordino) è ormai costante l'affermazione secondo cui "una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo", non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell'espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell'opera (T. A. R. Lazio, Roma, I-bis, 15. 1. 2009, n. 220) allorché si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento. 4. 2 Il Collegio ritiene nella fattispecie di dare applicazione all'art. 35 del Decr. Legisl. n. 80/1998, per cui, previa esatta individuazione da parte dell'Amministrazione degli eredi aventi diritto: - entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione se anteriore, le parti, previa esatta individuazione delle aree irreversibilmente trasformate, possono addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al soggetto avente titolo (identificato dall'Autorità amministrativa titolare del potere ablatorio) e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D. P. R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007), con riferimento al valore venale del bene al tempo della cessazione del periodo di occupazione legittima; la somma da liquidare alla parte ricorrente dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, da definirsi, a termini del citato art. 43, nella maggiorazione della sorta capitale con gli interessi moratori sinora maturati; la somma da corrispondere – giova infine aggiungere -

andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; - ove tale accordo non sia raggiunto entro tale termine, l'Amministrazione – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile (o al patrimonio indisponibile del soggetto beneficiario dell'espropriazione); in tal caso il Comune di Benevento sarà tenuto a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto. Nel caso di restituzione degli immobili il Comune di Benevento sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sino a quella della effettiva restituzione, oltre gli interessi moratori; ove invece venga disposta l'acquisizione ai sensi del citato art. 43, andrà risarcito il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante in base alle vigenti disposizioni oltre interessi moratori.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 1180 del 01/03/2010 - Relatore: Vito Carella - Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi: In ipotesi di occupazione divenuta sine titulo, in mancanza di accordo tra le parti o di restituzione del bene, l'Amministrazione può emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione del bene al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «Tale deduzione (da cui dovrebbe desumersi una qualificazione di illiceità già della precedente occupazione disposta nel 1994, quale comportamento sine titulo) non tiene conto dell'effettiva portata del dispositivo della delibera n. 249 del 1993, che ha subordinato la propria efficacia alla favorevole determinazione della Cassa Depositi e Prestiti, poi avvenuta il 30. 11. 1993: ne consegue che, pur risultando legittimo il provvedimento che ha disposto l'occupazione d'urgenza, risulta tardivo il decreto di esproprio emesso il 1°. 9. 1998, dopo la scadenza del termine triennale decorrente dal 30. 11. 1993. L'accoglimento della domanda di impugnazione del decreto di esproprio comporta la fondatezza della domanda di risarcimento del danno. 6. -In conformità alla consolidata giurisprudenza della Sezione (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582), per la determinazione di quanto dovuto è decisivo verificare se l'Amministrazione intenda emanare l'atto di acquisizione, per adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, ovvero restituire in tutto o in parte l'area occupata sine titulo. Per la determinazione dell'importo dovuto (che dipende dall'esercizio o meno del potere di acquisizione), e non potendosi effettuare in questa sede di cognizione una valutazione di merito riservata al Comune, la Sezione ritiene di fissare un termine perentorio affinché esso disponga l'acquisizione dell'area, con il conseguente risarcimento del danno ai sensi dell'art. 43 del testo unico sugli espropri (salva la possibilità, peraltro solo ipotetica, della restituzione della disponibilità dell'edificio scolastico). Valutata la complessità del caso e in applicazione dell'art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, la Sezione dispone che: a) entro il termine di centoventi giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune e gli appellanti possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà sia trasferita al Comune e alle appellanti sia corrisposta la somma specificamente concordata; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il Comune – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà l'acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del testo unico (salva la possibilità teorica di restituire la materiale disponibilità delle aree, col risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione). Per la quantificazione del danno, anche nel caso di emanazione dell'atto di acquisizione ex art. 43, l'Amministrazione darà applicazione alle disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione.»

n°5 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA

TAR LIGURIA, SEZIONE I n. 1174 del 17/03/2010 - Relatore: Angelo Vitali - Presidente: Santo Balba

Sintesi: Non sussiste un obbligo (bensì una mera facoltà) dell'amministrazione di provvedere all'acquisizione del bene ex art. 43 D. P. R. n. 327/2001; la norma postula espressamente la previa valutazione degli interessi in conflitto, onde, avendo il relativo provvedimento natura eminentemente discrezionale (sull'an e sul quantum, in relazione alla determinazione della misura del risarcimento del danno), in nessun caso il giudice potrebbe sostituirsi all'amministrazione, indicando il contenuto del provvedimento da adottare.

Estratto: «Ma inammissibile si rivela anche il sesto motivo di ricorso, con il quale si afferma che sussisterebbe un obbligo per l'amministrazione di provvedere espressamente in merito all'istanza di adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 43 del D. P. R. 8. 6. 2001, n. 327. Secondo la ricorrente "sussistono gli estremi per chiedere l'emanazione del provvedimento ex art. 43 D. P. R. 327/2001, sussistendone i presupposti, cioè la modifica dello stato dei luoghi, l'utilizzo pubblico e la mancata emanazione del decreto di esproprio. Il comune, pertanto, oltre a deliberare l'acquisizione dell'area (unico fatto che può impedire la restituzione dell'area adibita a strada) deve determinare il risarcimento danni complessivo" (così il sesto motivo del ricorso introduttivo, p. 24). Orbene, ai sensi dell'art. 43 del D. P. R. 8. 6. 2001, n. 327, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, "può" disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. Nella elementare logica sottesa all'art. 43 del D. P. R. n. 327/2001, al rifiuto espresso dell'amministrazione (quando in tal senso sollecitata) di procedere all'adozione dell'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio, deve dunque fare seguito non tanto un'azione di annullamento in sede di giurisdizione generale di legittimità, bensì la domanda giudiziale di restituzione del bene e di risarcimento del danno. Nell'ambito del vigente sistema di giustizia amministrativa non esiste infatti un'azione generale di adempimento, attraverso la quale si possa ottenere una decisione che produca i medesimi effetti del provvedimento illegittimamente rifiutato. L'unica disposizione in tal senso è quella di cui all'art. 2 comma 8 della legge n. 241/1990, a mente del quale, nell'ambito dei giudizi sul silenzio ex art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il giudice amministrativo, oltre ad ordinare all'amministrazione di provvedere, può conoscere direttamente della fondatezza dell'istanza. Si tratta peraltro di una disposizione dettata con esclusivo riguardo al giudizio sul silenzio rifiuto, che, anche in tale limitato ambito, soffre di una interpretazione restrittiva, concernendo i soli casi contraddistinti dal carattere totalmente vincolato e non discrezionale della pretesa azionata (cfr., per tutte, T. A. R. Campania-Napoli, VIII, 24. 4. 2009, n. 2166). Nel caso di specie, la domanda di cui al sesto motivo di ricorso, per come azionata, non può trovare accoglimento, vuoi perché l'amministrazione ha provveduto sull'istanza con un provvedimento espresso, vuoi perché non sussiste comunque un obbligo (bensì una mera facoltà) dell'amministrazione di provvedere all'acquisizione del bene ex art. 43 D. P. R. n. 327/2001, vuoi – soprattutto – perché la norma postula espressamente la previa valutazione degli interessi in conflitto, onde, avendo il relativo provvedimento natura eminentemente discrezionale (sull'an e sul quantum, in relazione alla determinazione della misura del risarcimento del danno), in nessun caso il giudice potrebbe sostituirsi all'amministrazione, indicando il contenuto del provvedimento da adottare»

n°6 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA --> RIFIUTO

TAR LIGURIA, SEZIONE I n. 1174 del 17/03/2010 - Relatore: Angelo Vitali - Presidente: Santo Balba

Sintesi: Nella elementare logica sottesa all'art. 43 del D. P. R. n. 327/2001, al rifiuto espresso dell'amministrazione (quando in tal senso sollecitata) di procedere all'adozione dell'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio, deve fare seguito non tanto un'azione di annullamento in sede di giurisdizione generale di legittimità, bensì la domanda giudiziale di restituzione del bene e di risarcimento del danno.

Estratto: «Ma inammissibile si rivela anche il sesto motivo di ricorso, con il quale si afferma che sussisterebbe un obbligo per l'amministrazione di provvedere espressamente in merito all'istanza di adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 43 del D. P. R. 8. 6. 2001, n. 327. Secondo la ricorrente "sussistono gli estremi per chiedere l'emanazione del provvedimento ex art. 43 D. P. R. 327/2001, sussistendone i presupposti, cioè la modifica dello stato dei luoghi, l'utilizzo pubblico e la mancata emanazione del decreto di esproprio. Il comune, pertanto, oltre a deliberare l'acquisizione dell'area (unico fatto che può impedire la restituzione dell'area adibita a strada) deve determinare il risarcimento danni complessivo" (così il sesto motivo del ricorso introduttivo, p. 24). Orbene, ai sensi dell'art. 43 del D. P. R. 8. 6. 2001, n. 327, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, "può" disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. Nella elementare logica sottesa all'art. 43 del D. P. R. n. 327/2001, al rifiuto espresso dell'amministrazione (quando in tal senso sollecitata) di procedere all'adozione dell'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio, deve dunque fare seguito non tanto un'azione di annullamento in sede di giurisdizione generale di legittimità, bensì la domanda giudiziale di restituzione del

bene e di risarcimento del danno. Nell'ambito del vigente sistema di giustizia amministrativa non esiste infatti un'azione generale di adempimento, attraverso la quale si possa ottenere una decisione che produca i medesimi effetti del provvedimento illegittimamente rifiutato. L'unica disposizione in tal senso è quella di cui all'art. 2 comma 8 della legge n. 241/1990, a mente del quale, nell'ambito dei giudizi sul silenzio ex art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il giudice amministrativo, oltre ad ordinare all'amministrazione di provvedere, può conoscere direttamente della fondatezza dell'istanza. Si tratta peraltro di una disposizione dettata con esclusivo riguardo al giudizio sul silenzio rifiuto, che, anche in tale limitato ambito, soffre di una interpretazione restrittiva, concernendo i soli casi contraddistinti dal carattere totalmente vincolato e non discrezionale della pretesa azionata (cfr., per tutte, T. A. R. Campania-Napoli, VIII, 24. 4. 2009, n. 2166). Nel caso di specie, la domanda di cui al sesto motivo di ricorso, per come azionata, non può trovare accoglimento, vuoi perché l'amministrazione ha provveduto sull'istanza con un provvedimento espresso, vuoi perché non sussiste comunque un obbligo (bensì una mera facoltà) dell'amministrazione di provvedere all'acquisizione del bene ex art. 43 D. P. R. n. 327/2001, vuoi – soprattutto – perché la norma postula espressamente la previa valutazione degli interessi in conflitto, onde, avendo il relativo provvedimento natura eminentemente discrezionale (sull'an e sul quantum, in relazione alla determinazione della misura del risarcimento del danno), in nessun caso il giudice potrebbe sostituirsi all'amministrazione, indicando il contenuto del provvedimento da adottare»

n°7 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA --> RIFIUTO --> ART. 10 BIS L. 241/1990

TAR LIGURIA, SEZIONE I n. 1174 del 17/03/2010 - Relatore: Angelo Vitali - Presidente: Santo Balba

Sintesi: L'art. 43 del D. P. R. n. 327/2001 non configura un procedimento ad istanza di parte, bensì officioso, onde non è applicabile l'art. 10-bis L. n. 241/1990, neppure in caso di sollecitazione dei poteri dell'amministrazione mediante diffida.

Estratto: «Infondato è invece il settimo motivo di ricorso, l'unico che concerne direttamente la legittimità della nota comunale 1 agosto 2007 prot. 1441, di rifiuto di adottare un provvedimento ex art. 43 D. P. R. n. 327/2001. Ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990, "nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda". Come detto, l'art. 43 del D. P. R. n. 327/2001 non configura però un procedimento ad istanza di parte, bensì officioso, onde non è applicabile l'art. 10-bis L. n. 241/1990, neppure in caso di sollecitazione dei poteri dell'amministrazione mediante diffida (T. A. R. Veneto, II, 14. 11. 2008, n. 3550).»

n°8 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ARTT. 2058 E 2933 C. C.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 6862 del 15/09/2010 - Relatore: Salvatore Cacace - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: In caso d'illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43 t. u. n. 327/2001, in assenza del quale l'amministrazione non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa d'impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione, né addurre l'eccessiva onerosità (art. 2058 c. c.) ovvero il pregiudizio all'economia nazionale derivante dalla distruzione della cosa (art. 2933 c. c.).

Estratto: «Invero, in tema di responsabilità della P. A. per occupazione illegittima del fondo, nella generica domanda introduttiva di risarcimento del danno (nel presente giudizio avanzata con il ricorso originario e con i successivi motivi aggiunti) deve intendersi ricompresa la restituzione del bene, la cui domanda deve essere inquadrata nella fattispecie dell'art. 2058 c. c., che legittima ciascun danneggiato a chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (Cass. Civ., 12 gennaio 2010, n. 254). Questa facoltà consente il risarcimento in forma specifica a tutela del diritto individuale del singolo danneggiato, che gli

odierni appellati hanno ritualmente specificato e precisato in primo grado in sede di memoria in data 1° ottobre 2009, con la quale hanno appunto chiesto, in correlazione con l'annullamento dei provvedimenti impugnati, "la restituzione dei beni occupati ... ed il risarcimento di tutti i danni subiti" (pag. 3 mem. cit.). Quanto, poi, alla dedotta impossibilità di "accedere alla disposta reintegrazione in forma specifica della proprietà degli appellati poiché le opere realizzate dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera sono, ad oggi, in stato di avanzatissima realizzazione e definizione e, per di più, i suoli oggetto dei lavori sono stati ormai irreversibilmente modificati" (pag. 12 mott. agg.), per statuirne in questa sede l'irrelevanza e l'infondatezza occorre richiamare i principii in proposito affermati dalla giurisprudenza amministrativa. Questa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., 29-4-2005, n. 2) ha invero statuito in materia: - che l'annullamento di atti inerenti la procedura di espropriazione per pubblica utilità comporta, quale effetto ripristinatorio del giudicato in termini di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto, la restituzione del bene oggetto di ablazione previa riduzione in pristino; - che l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo per l'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente espropriato; - che, in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43 t. u. n. 327/2001, in assenza del quale l'amministrazione non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione, né addurre l'eccessiva onerosità (art. 2058 c. c.) ovvero il pregiudizio all'economia nazionale derivante dalla distruzione della cosa (art. 2933 c. c.). Rileva peraltro il Collegio che, pur non avendo nelle mòre del giudizio l'Amministrazione emanato un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'articolo 43 del T. U. n. 327/2001, essa ha comunque, in sede di memoria conclusiva, espressamente richiesto che questo Giudice, ove ritenga di accedere alla richieste di parte appellata, disponga la condanna al risarcimento del danno con esclusione della restituzione del bene. Su questo punto la sentenza del T. A. R. va pertanto riformata, con esclusione della richiesta restituzione e con conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 del D. P. R. n. 327/2001, nella misura risultante dalle incontestate conclusioni della consulenza tecnica di parte depositata nel giudizio di primo grado, che appaiono fondate su criterii rigorosi e su metodologia corretta, salvo (e dunque con esclusione de) l'indimostrata voce di "deprezzamento azienda", basata su assunti di fatto errati (la perdita del 15% dell'azienda non può certo ritenersi "consistente") e su pretesi "vincoli e svantaggi", derivanti alla parte dell'azienda non interessata dall'acquisizione, non meglio identificati, in quanto del tutto genericamente individuati nell'impossibilità di eseguire colture di pregio e biologiche, nei rumori e nell'inquinamento ambientale derivanti dalla realizzazione dell'opera e nell'impossibilità di realizzare costruzioni nelle vicinanze; asserzioni, tutte, meramente apodittiche e non suffragate da alcun elemento tecnico-fattuale concreto. Sulle somme così quantificate, ammontanti ad Euro 779. 643, 00=, spettano altresì gli interessi legali, determinati dalla data di proposizione della domanda giurisdizionale (o, se anteriore, dalla data di occupazione degli immobili) e fino al soddisfo.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n. 10331 del 13/07/2010 - Relatore: Francesco Mele - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: In caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43 t. u. n. 327/2001, in assenza del quale l'amministrazione non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione, né addurre l'eccessiva onerosità (art. 2058 c. c.) ovvero il pregiudizio all'economia nazionale derivante dalla distruzione della cosa (art. 2933 c. c.).

Estratto: «Analogia pronuncia di inammissibilità deve rendersi per la domanda risarcitoria proposta. Il risarcimento del danno per l'illecita occupazione di un bene di proprietà privata postula, invero, che il bene sia transitato nel patrimonio dell'ente pubblico. Non essendo oggi più configurabile l'istituto dell'accessione invertita, il pagamento di un equivalente monetario presuppone necessariamente il previo trasferimento della proprietà dell'immobile (conseguente ad atto amministrativo o negoziale, ad usucapione o a rinuncia del privato), che allo stato manca; di conseguenza, l'obbligo allo stato sussistente in capo al Comune è quello della restituzione del bene, che risulta essere ancora nella proprietà dei privati. Vale a questo punto rammentare i principii in proposito affermati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, A. P., 29-4-2005, n. 2): l'annullamento di atti inerenti la procedura di espropriazione per pubblica utilità comporta, quale effetto ripristinatorio del giudicato in termini di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto, la restituzione del

bene oggetto di ablazione previa riduzione in pristino; l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo per l'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente espropriato; in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43 t. u. n. 327/2001, in assenza del quale l'amministrazione non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione, né addurne l'eccessiva onerosità (art. 2058 c. c.) ovvero il pregiudizio all'economia nazionale derivante dalla distruzione della cosa (art. 2933 c. c.); il ricorso all'istituto dell'acquisizione sanante è praticabile fino a che ciò non sia precluso da una pronuncia del giudice dell'esecuzione che ordini la restituzione dell'area (cfr. TAR Sicilia, Palermo, I, 3-3-2009, n. 438; TAR Puglia, Lecce, I, 10-6-2005, n. 3307); Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. E' d'uopo, peraltro, evidenziare che il Comune è posto di fronte a due possibili alternative: restituire il terreno modificato in assenza di valido ed efficace decreto di esproprio (obbligo principale) ovvero concludere tempestivamente il procedimento di acquisizione sanante (evidenziandosi che il decorso del tempo incide sulla misura del risarcimento da corrispondere).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n. 836 del 21/01/2010 - Relatore: Francesco Mele - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: In caso d'illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43 t. u. n. 327/2001, in assenza del quale l'amministrazione non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione, né addurne l'eccessiva onerosità (art. 2058 c. c.) ovvero il pregiudizio all'economia nazionale derivante dalla distruzione della cosa (art. 2933 c. c.).

Estratto: «Questa (cfr. Consiglio di Stato, A. P., 29-4-2005, n. 2) ha statuito in materia: -che l'annullamento di atti inerenti la procedura di espropriazione per pubblica utilità comporta, quale effetto ripristinatorio del giudicato in termini di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto, la restituzione del bene oggetto di ablazione previa riduzione in pristino; -che l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo per l'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente espropriato; -che, in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43 t. u. n. 327/2001, in assenza del quale l'amministrazione non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione, né addurne l'eccessiva onerosità (art. 2058 c. c.) ovvero il pregiudizio all'economia nazionale derivante dalla distruzione della cosa (art. 2933 c. c.); -che il ricorso all'istituto dell'acquisizione sanante è praticabile fino a che ciò non sia precluso da una pronuncia del giudice dell'esecuzione che ordini la restituzione dell'area (cfr. TAR Sicilia, Palermo, I, 3-3-2009, n. 438; TAR Puglia, Lecce, I, 10-6-2005, n. 3307); Rileva il Tribunale, alla luce delle regole giurisprudenziali sopra richiamate, che la domanda proposta nel presente giudizio, diretta ad ottenere l'ottemperanza al giudicato attraverso la restituzione del suolo illegittimamente ablato e previa riduzione in pristino, è fondata. Risulta, invero, che il Comune intimato non ha dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale in oggetto, in quanto non ha disposto la restituzione del suolo ai ricorrenti proprietari dello stesso, né ha emanato un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'articolo 43 del T. U. n. 327/2001. L'Amministrazione, infatti, non ha dato corso alle richieste istruttorie formulate dalla Sezione con l'ordinanza n. 122/2009. Di conseguenza, va ordinata l'ottemperanza al giudicato da parte dell'intimata amministrazione attraverso la restituzione del suolo illegittimamente sottratto ai ricorrenti previa riduzione in pristino, dovendovi la stessa a ciò provvedere entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.»

n°9 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSENZA DI ALTERNATIVE

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n. 3402 del 17/08/2010 - Relatore: Giuseppina Adamo - Presidente: Corrado Allegretta

Sintesi: La pubblica amministrazione non è mai legittimata ad acquisire a titolo originario la proprietà di un'area altrui in assenza di un formale atto ablatorio: quest'ultimo, in carenza di decreto di esproprio tempestivamente adottato, può essere costituito dal decreto di acquisizione oggi previsto dall'art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «B. 2. Il Comune e l'Acquedotto pugliese hanno poi eccepito la prescrizione del diritto azionato dal ricorrente, riferendosi ad una giurisprudenza, a tutti nota e citata dalle medesime parti, la quale, richiamando l'articolo 2497 del codice civile, ritiene che il risarcimento dei danni si prescrive in cinque anni, individuando, quale momento consumativo dell'illecito, la trasformazione irreversibile del fondo. In particolare, secondo tale orientamento (ormai non più attuale), veniva affermato che, "con riguardo alla decorrenza del predetto termine, che la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica (SS. UU. 6. 5. 2003 n. 6853) e che l'irreversibile trasformazione si verifica dal momento in cui l'opera venga a delinearsi nei suoi connotati definitivi e nella sue previste caratteristiche, evidenziando la non ripristinabilità dello status quo ante (Cass. civ. sent. 9507/2002; id., n. 7981/2007). In tema di accessione invertita, dunque, l'illecito viene a consumarsi "nel momento in cui la trasformazione del fondo ne rileva in modo univoco l'irreversibile destinazione ad opera pubblica." (SS. UU. sent. n. 1464/1983)" (Consiglio di Stato, quarta Sezione, 10 dicembre 2009 n. 7744, sulle orme delle Sezioni unite, 15 maggio 2003 n. 7504). In concreto occorre rimarcare che non è stata fornita alcuna prova circa il momento della trasformazione che avrebbe inciso sulla particella 409, occupata nel 2000, trasformazione che secondo la tesi comunale sarebbe idonea a condurre alla prescrizione, dato il consumarsi del periodo quinquennale, del diritto azionato solo nel 2007 dinanzi al Giudice civile. In realtà, non si può ignorare che tale computo presuppone l'operatività dell'accessione invertita, come modo di acquisto della proprietà e contestualmente come termine di perfezionamento e ultimazione dell'illecito. Come limpidamente spiegato nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2009 n. 5523, "Tale modello non è però più validamente invocabile oggi che la giurisprudenza amministrativa e il legislatore, anche sotto la spinta di istanze comunitarie, hanno chiarito che la pubblica amministrazione non è mai legittimata ad acquisire a titolo originario la proprietà di un'area di proprietà altrui in assenza di un formale atto ablatorio: quest'ultimo, in carenza di decreto di esproprio tempestivamente adottato, può essere costituito dal decreto di acquisizione oggi previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, nr. 327. Ne consegue che, in ipotesi di occupazione "sine titulo", l'illecito posto in essere dall'amministrazione permane fino al sopravvenire di un eventuale atto formale di acquisizione, e che fino a tale momento non inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno sofferto dall'originario proprietario dell'area (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2008, nr. 5984; id. 4 febbraio 2008, nr. 303; id. 21 maggio 2007, nr. 2582). Pertanto, atteso che (per la pacifica giurisprudenza della Sezione, ancor più da seguire dopo l'ordinanza n. 9001 del 2009 delle Sezioni Unite) i principi testé enunciati vanno applicati anche alle occupazioni verificatesi in epoca anteriore al citato d. P. R. nr. 327 del 2001, e poiché nel caso di specie è incontestato che nessun formale atto ablatorio è stato posto in essere dall'Amministrazione, non può parlarsi di decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno". In definitiva, si deve oggi registrare che di fronte a frequenti vicende amministrative nelle quali in modo anomalo alla dichiarazione di pubblica utilità e al decreto di occupazione d'urgenza, nonché alla stessa realizzazione dell'opera pubblica, non segue l'emanazione del decreto di esproprio e il pagamento della relativa indennità, furono introdotti istituti di creazione pretoria, denominati "accessione invertita" ovvero, in seguito, "occupazione acquisitiva", sin dall'origine (Corte di cassazione n. 1464 del 1983) sospettabili di contrasto con l'articolo 42 della Costituzione. Tale escamotage non è passato indenne all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Chambre, 22 dicembre 2009, Guiso-Gallisay; 29 marzo 2006, Scordino; I Sezione, 23 febbraio 2006, Immobiliare Cerro s. a. s.; IV sezione, 17 maggio 2005, Scordino; IV Sezione, 17 maggio 2006, Pasculli; 30 ottobre 2003, Belvedere Alberghiera; 11 dicembre 2003, Carbonara e Ventura; 7 agosto 1996, Zubani), le cui pronunce hanno indotto la Corte costituzionale a rimeditare sulla legittimità del comma 7-bis (introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) dell'articolo 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359 (in precedenza ritenuto compatibile con la Carta costituzionale dalla sentenza del Giudice delle leggi 30 aprile 1999 n. 148), infine espunto dall'ordinamento dalla sentenza Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 349, seguita dall'ordinanza 14 marzo 2008 n. 66. Di conseguenza si è prodotta la cancellazione dall'ordinamento di tali istituti di creazione pretoria e degli orientamenti giurisprudenziali ai medesimi collegati.»

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n. 1356 del 26/05/2010 - Relatore: Francesco Scano - Presidente: Rosa Panunzio

Sintesi: L'acquisto della proprietà del terreno illegittimamente occupato può avvenire solo in forza dell'art. 43 del D. P. R. 8 giugno 2001 n. 327.

Estratto: «Essendo stata ormai realizzata l'opera pubblica, parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni per perdita della proprietà dell'area e per il periodo di occupazione senza titolo dell'area (dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità), nonché il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo anteriore alla scadenza della pubblica utilità, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi. Il Comune di Suni ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fatto valere da parte ricorrente, rilevando che il passaggio della proprietà in capo al Comune era intervenuta, stante la realizzazione dell'opera pubblica, alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità. L'eccezione del Comune non può essere condivisa alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, che ormai ritiene non più sostenibile la tesi dell'acquisizione per accessione invertita, o occupazione acquisitiva. Il principio dell'occupazione acquisitiva, per effetto della realizzazione di un'opera pubblica sul terreno occupato, è stato riconsiderato dal Consiglio di Stato con le sentenze A. P., 29. 4. 2005 n. 2 e sez. IV, 21. 5. 2007 n. 2582, che il collegio condivide, nella quale ultima è stato ribadito che tale modalità di acquisto della proprietà "non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, che hanno una diretta rilevanza nell'ordinamento interno, poiché: - per l'art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" ; - per l'art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, . . . in quanto principi generali del diritto comunitario»; - per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall'Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa del testo unico poi approvato con il d. P. R. n. 327 del 2001), si è posta in diretto contrasto con l'art. 1, prot. 1, della Convenzione la prassi interna sulla 'espropriazione indiretta', secondo cui l'Amministrazione diventerebbe proprietaria del bene, in assenza di un atto ablatorio (cfr. CEDU, Sez. IV, 17 maggio 2005; Sez. IV, 15 novembre 2005, ric. 56578/00; Sez. IV, 20 aprile 2006). Nella sentenza si afferma anche che "dalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una 'espropriazione indiretta' o 'sostanziale', pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge. "L'acquisto della proprietà del terreno occupato, precisa il Consiglio di Stato, può quindi avvenire in forza dell'art. 43 del D. P. R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) che al primo comma così dispone: "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni" . Dalla riportata disposizione emerge il principio per il quale l'occupazione sine titolo, costituisce un illecito che obbliga il responsabile a restituire il suolo ed a risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell'Amministrazione di adottare un provvedimento di acquisizione del bene al proprio patrimonio, per sottrarsi all'obbligo di restituzione. In altri termini, precisa il Consiglio, "a parte l'applicabilità della disciplina civile sull'usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all'Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell'atto di natura ablatoria), l'art. 43 testualmente preclude che l'Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge" . L'occupazione senza titolo di un terreno di un privato rappresenta un illecito permanente, da cui non può, quindi, conseguire il passaggio della proprietà in capo all'Ente Pubblico e conseguentemente non può decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Ancorché l'occupazione del terreno di parte ricorrente risalga ad anni antecedenti l'entrata in vigore del T. U. sulle espropriazioni, i riportati principi desumibili dall'art. 43, si applicano anche al caso di specie. Infatti l'art. 43 "si riferisce a tutti i casi di occupazione sine titolo, anche a quelle sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico" (cfr. Cons. stato 2582/07 cit.). Non risulta però che il Comune abbia adottato, ai fini dell'acquisizione dell'immobile, il provvedimento disciplinato dal citato articolo 43, ancorché abbia disposto una consulenza tecnica per la determinazione del valore delle aree espropriate. Non risulta neppure che la perizia, che è stata poi eseguita dal geometra Andrea Napoli, sia stata poi utilizzata dal Comune per proporre il risarcimento dovuto ai proprietari delle aree interessate dall'opera pubblica.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n. 5911 del 10/05/2010 - Relatore: Paolo Severini - Presidente: Filippo Portoghese

Sintesi: L'art. 43 D. P. R. n. 327 del 2001 presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e un illecito permanente dell'amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l'opera pubblica, sicché la norma preclude che l'amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge, divenendo così irrilevante il momento in cui si è realizzata l'irreversibile trasformazione.

Estratto: «Accertato, pertanto, che nella specie sussistono le condizioni, legislativamente previste, per pronunciare la condanna della P. A. al risarcimento del danno ingiusto, causato al ricorrente, va segnalato che, mentre quest'ultimo ha chiesto, in via principale, la restituzione del bene espropriato, e in subordine il risarcimento del danno per equivalente, il Consorzio "I. A. C. P. Futura" ha invece domandato al Tribunale di pronunciare, in caso d'accertata responsabilità aquiliana, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, con esclusione della restituzione del bene oggetto della procedura ablatoria, ai sensi dell'art. 43, comma 3°, del d. P. R. 327/01. La norma in oggetto, ai commi 3°, 4° 5°, in particolare recita: "Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale". Circa la natura dell'istituto in oggetto s'è osservato, in giurisprudenza, quanto segue: "La norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 43 d. P. R. 8 giugno 2001 n. 327 consente all'Amministrazione che ne abbia interesse di chiedere al giudice amministrativo la condanna al risarcimento in sostituzione della restituzione del bene "senza limiti di tempo". La domanda in questione può essere proposta in ogni fase del giudizio amministrativo (anche in secondo grado) e non assume la natura di domanda o eccezione riconvenzionale perché, quanto al primo istituto, se ne differenzia perché non comporta un ampliamento dell'oggetto del giudizio posto che la domanda risarcitoria è di certo un "minus" rispetto a quella reintegratoria ed è in essa compresa e, quanto al secondo istituto, perché non integra una eccezione in senso tecnico e, quindi, una difesa volta a paralizzare l'azione dell'attore attraverso la contrapposizione di un diritto idoneo ad ottenere questo effetto. Per queste ragioni non è necessario che venga notificata ritualmente, ma è sufficiente che sia proposta nella prima memoria difensiva di ogni grado del procedimento e non costituisce una domanda nuova la cui introduzione sia vietata nel giudizio di appello" (Consiglio Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 997). Che si versi proprio nell'ipotesi, contemplata dalla suddetta norma, è fatto del resto palese dalla decisione di questa Sezione, n. 5079 del 28 settembre 2009, secondo la cui massima: "L'art. 43, d. P. R. n. 327 del 2001 presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e un illecito permanente dell'amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l'opera pubblica, sicché la norma preclude che l'amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge, divenendo così irrilevante il momento in cui si è realizzata l'irreversibile trasformazione"; nonché dalla coeva sentenza del T. A. R. Toscana, sez. I, 1 ottobre 2009, n. 1497: "La mancata conclusione del procedimento espropriativo nel termine di validità del decreto di occupazione d'urgenza determina un possesso "sine titulo" dal parte dell'amministrazione sia della "res" che degli stessi interventi modificativi, alla stessa apportati: tale fattispecie è regolata dall'art. 43 del T. U. n. 327 del 2001, che presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e un illecito permanente dell'amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l'opera pubblica e la p. a. ha l'obbligo di restituire il suolo e di risarcire il danno cagionato, salvo il potere di far venire meno l'obbligo di restituzione "ab extra", con l'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio". Circa i rapporti tra l'istituto in oggetto e quello, di creazione pretoria, dell'occupazione appropriativa, è opportuno, inoltre, riportare la seguente decisione: "L'art. 43, T. U. n. 327 del 2001, nel prevedere la c. d. acquisizione sanante, non costituisce la tipizzazione dell'istituto di origine giurisprudenziale della cd. occupazione appropriativa, ma una nuova fattispecie che – in casi eccezionali, congruamente motivati e specificamente comprovati in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti – consente alla P. A., "extra ordinem" rispetto al procedimento espropriativo ordinario, di acquisire al proprio patrimonio indisponibile beni immobili altrui. Detta norma, quindi, sottende il principio per cui il diritto di proprietà può estinguersi, in mancanza di decreto di esproprio o di cessione spontanea, solo per effetto del decreto di acquisizione sanante,